SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. 99.

Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile ...... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100.

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662... Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte .... Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa .... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1997.

Nomina dei componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni .... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1998.

Delega all'on. Piero Franco Fassino, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie .... Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 8 aprile 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1998 e scadenza 1° novembre 1998 . . . . Pag. 27

DECRETO 8 aprile 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1998 e scadenza 1° ottobre 1998 Pag. 27

Ministero della sanità

DECRETO 6 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali . . . . Pag. 28

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 31 marzo 1998.

Proroga dei poteri di vigilanza e controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e dei connessi poteri di polizia amministrativa da parte dell'autorità portuale di Ravenna Pag. 29

Ministero delle finanze

DECRETO 25 marzo 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996 contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana. Pag. 29

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 30

DECRETO 3 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata di Finale Ligure della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria . . . . Pag. 31

Ministero per le politiche agricole

DECRETO 25 marzo 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» . . . . Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Padova

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag. 35

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 25 marzo 1998, n. **90/E.**

Assistenza fiscale prestata nell'anno 1998 ai lavoratori dipendenti e pensionati ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni - Modello 730/98 - Conguagli . . . . Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Annuncio di dieci richieste di *referendum* popolare . . . . Pag. 73

Ministero degli affari esteri:

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Sfax (Tunisia) . . . . Pag. 75

Soppressione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) . . . . Pag. 75

Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia di prima categoria in Namur (Belgio) . . . . Pag. 75

Rilascio di exequatur . . . . Pag. 75

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 76

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 15 aprile 1998 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312. Pag. 76

Ministero della sanità: Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica «Manetti & Roberts S.p.a.», in Calenzano . . . . Pag. 77

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Decorrenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda rilasciata alla società Assoconsult, in Roma. Pag. 77

Università di Reggio Calabria: Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento .... Pag. 77

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 71/L

LEGGE 23 marzo 1998, n. **97.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Azerbaigian, dall'altro, con cinque allegati ed un protocollo, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

LEGGE 23 marzo 1998, n. **98.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Armenia, dall'altro, con quattro allegati, un protocollo, atto finale e lettera di accompagnamento, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.

98G0141-98G0142

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 72

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1998.

Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

98A3052

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1998, n. **99**.

Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e, in particolare, l'articolo 14, il quale prevede che, su proposta del Ministro di grazia e giustizia sono emanati uno o più regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare l'iscrizione nel registro dei revisori contabili e la cancellazione, le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame, e l'esercizio del potere di vigilanza;

Visto il concerto, espresso dai Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento alle norme sul tirocinio dei revisori contabili, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 gennaio 1998, ed operati i necessari adattamenti formali e lessicali del testo, nonché la modifica delle disposizioni concernenti i compensi ai componenti della commissione centrale, in quanto implicati oneri a carico dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente regolamento:

Titolo primo

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Commissione centrale per i revisori contabili

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione centrale per i revisori contabili.

2. La commissione svolge attività consultiva in materia di:

a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;

b) tenuta del registro dei revisori contabili;

c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

1. La commissione centrale è composta:

a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, o da un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;

c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.

2. I componenti di cui alle lettere da *c)* ad *h)* del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o giuridiche.

3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal componente più anziano.

4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da *c)* ad *i)* del comma 1 è designato un supplente, con le modalità ed i criteri di cui al comma 1.

5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. La commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.

7. Con provvedimento del presidente, la commissione può articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1. Le funzioni di vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera *b)*, sono assunte dal membro più anziano. I componenti possono far parte di più sezioni.

Art. 3.

Durata in carica della commissione
Convocazione e modalità di funzionamento

1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un periodo di uguale durata.

2. La commissione è convocata dal presidente. Di ogni seduta è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un dipendente dell'ammistrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 4.

Compensi spettanti ai componenti
e al segretario della Commissione

1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866.

Titolo II

TIROCINIO

Art. 5.

Registro del tirocinio

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'articolo 9.

2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale, e contiene:

a) generalità complete dell'iscritto;

b) data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.

Art. 6.

Contributo per la tenuta del registro del tirocinio

1. Per la tenuta del registro del tirocinio è a carico del tirocinante un contributo forfetario alle spese di lire 30.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è versato con le modalità indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro.

Art. 7.

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Nella domanda il richiedente dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo citato;

f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

3. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di presentazione diretta presso il Ministero di grazia e giustizia è sufficiente la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Se il tirocinante è un pubblico dipendente è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale

il medesimo presta servizio. La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;

b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera *d),* in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.

Art. 8.

Iscrizione nel registro del tirocinio

1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro novanta giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa.

2. Su richiesta dell'interessato il Ministero rilascia un attestato di iscrizione. Il rigetto della domanda di iscrizione è comunicato all'interessato, che può ottenere copia conforme del provvedimento.

Art. 9.

Durata e contenuto del tirocinio

1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di iscrizione nel registro.

2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Art. 10.

Svolgimento del tirocinio

1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

7. La relazione di cui al comma 5 è asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione.

8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 5 e 6, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico.

Art. 11.

Completamento del tirocinio presso altro revisore

1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.

2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta prevista nel comma 1, non è efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.

Art. 12.

Cancellazione dal registro del tirocinio

1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto presso il quale è svolto ne dà comunicazione alla commissione centrale, senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.

2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.

3. La cancellazione dal registro è altresì proposta dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento.

5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.

6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

Art. 13.

Sospensione del tirocinio

1. La sospensione del tirocinio è ammessa solamente in caso di:

a) assolvimento degli obblighi militari;

b) gravidanza e puerperio;

c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi.

2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrale che propone la sospensione del tirocinio.

3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.

4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.

Art. 14.

Compiuto tirocinio

1. Il periodo di tirocinio è completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. La commissione, verificato il compimento del periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'articolo 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.

3. Se l'attività svolta non corrisponde a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.

Titolo III

ESAME PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 15.

Esame

1. L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è indetto annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate le materie delle prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame.

Art. 16.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è costituita con decreto del direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, presso il quale ha sede, ed è composta da:

a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale dell'amministrazione giudiziaria. Le funzioni di segretario vengono svolte da personale dell'amministrazione giudiziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

Art. 17.

Domanda di ammissione all'esame

1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubbli-

cazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'articolo 3, comma 2, lettera *a),* del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera *b),* ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato;

d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.

3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo:

a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere *c)* ed, eventualmente, *d)* del comma 2;

b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'articolo 18.

4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

Art. 18.

Contributo per le spese relative alla sessione d'esami

1. Le spese per la sessione d'esami sono poste a carico del candidato nella forfetaria di L. 50.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'esame.

2. La somma di cui al comma 1 è versata con le modalità indicate nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare dell'importo indicato al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

Art. 19.

Materie delle prove di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate nel decreto di cui all'articolo 15, comma 2, scelte tra quelle elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 1992.

2. Ciascuna prova scritta verte su un gruppo di materie elencate, rispettivamente, nelle lettere da *a)* a *d),* da *e)* ad *h)* e da *i)* a *m)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

Art. 20.

Adempimenti della commissione precedenti le prove

1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali.

3. Previo esame della documentazione allegata alle domande, e tenuto conto delle materie indicate nel decreto di cui all'articolo 15, comma 2, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame e, conseguentemente, se ha diritto all'esonero da una o più prove scritte.

4. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale ed escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma 2 dell'articolo 17. Tale elenco è depositato almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda di esonero parziale, è inviata comunicazione scritta.

Art. 21.

Svolgimento delle prove scritte

1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.

3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula tre temi relativi alla materia d'esame prevista per quel giorno dal decreto di cui all'articolo 15, comma 2. Ogni tema è scritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste ed alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.

4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

5. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati dalla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso dell'espletamento degli esami.

8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

9. È escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere. È, altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.

10. Il presidente della commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la genuinità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

Art. 22.

Adempimenti dei candidati e della commissione

1. A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Ad ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.

2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.

3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti i temi sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.

4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 23.

Adempimenti della commissione per la correzione degli elaborati

1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.

3. A ciascun tema è assegnato il punteggio in decimi, senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.

4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli èlaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.

5. La commissione annulla la prova nel caso in cui il tema è in tutto o in parte copiato; annulla altresì il tema che reca segni di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.

6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 24.

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque minuti e superiore a sessanta minuti.

4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna materia. Dei voti è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

Titolo IV

MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 25.

Contenuto della domanda di iscrizione delle società

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società dichiara:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società ed il codice fiscale degli amministratori;

f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo citato;

h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti.

2. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

Art. 26.

Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo il richiedente dichiara:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale;

c) il codice fiscale;

d) il titolo di studio posseduto;

e) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'articolo 5 del decreto medesimo;

f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, o comma 3 del decreto legislativo citato;

g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato;

i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

2. Si applica il disposto dell'articolo 25, comma 2.

Art. 27.

Presentazione della domanda di iscrizione delle società

1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

b) autodichiarazione, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei soggetti che rappresentano la società nel controllo legale dei conti, relativa ai dati ed ai requisiti indicati nell'articolo 25, comma 1, lettera *h)*;

c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.

2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 28.

Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.

2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 29.

Contributo per l'iscrizione

1. È posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

2. La somma è versata con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

Art. 30.

Esame delle domande e iscrizione

1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente.

Titolo V

ESERCIZIO DEL POTERE DI VIGILANZA
SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

Art. 31.

Soggetti sottoposti alla vigilanza

1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila, attraverso la commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle società iscritte nel registro dei revisori contabili.

Art. 32.

Iniziativa per l'avvio dei procedimenti

1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992, o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241.

2. I provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione.

3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non è vincolante.

Art. 33.

Registro degli esposti - Delega degli accertamenti

1. La commissione tiene un apposito registro dove sono annotati immediatamente le notizie e gli esposti non appena pervenuti o acquisiti. Con decreto ministeriale sono previste le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro.

2. Le informazioni necessarie per la valutazione degli esposti o delle notizie sono richieste a cura del Ministero di grazia e giustizia.

3. La commissione può incaricare un componente a predisporre una relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.

Art. 34.

Procedimento istruttorio per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti

1. La commissione, se accerta che l'iscritto non ha i requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, gliene dà comunicazione scritta, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la commissione, anche a mezzo di un componente a ciò delegato, provvede all'audizione dell'interessato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 35, comma 2.

3. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale è svolto il tirocinio.

Art. 35.

Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

1. Se a seguito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 33, la notizia acquisita risulti integrare uno dei fatti previsti negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.

2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato è convocato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di avviso contenente l'esposizione dei fatti contestati. L'interessato può farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Della seduta viene redatto un verbale. Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato può farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritta nel registro.

Art. 36.

Proposta motivata della commissione

1. Terminati gli accertamenti ed espletata l'audizione personale dell'interessato ai sensi dell'articolo 35, la commissione centrale per i revisori contabili formula una proposta motivata al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. La proposta non è vincolante.

Art. 37.

Termine per la presentazione delle proposte

1. La commissione centrale formula le proposte di cui agli articoli 32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine di nove mesi dal giorno in cui sono pervenuti gli esposti o le notizie di cui all'articolo 32, comma 2. Tale termine può essere prorogato prima della scadenza, per un periodo non superiore a tre mesi, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su richiesta motivata della commissione. In caso di inerzia il direttore generale può incaricare dell'istruttoria gli uffici del Ministero di grazia e giustizia.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il procedimento si estingue.

Art. 38.

Conclusione dei procedimenti senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori

1. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, valutata la proposta della commissione, se ritiene che i fatti accertati non integrano alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone l'archiviazione del procedimento e ne dà notizia all'iscritto, presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

Art. 39.

Sospensione del revisore contabile

1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:

a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività;

b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;

c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o del-

l'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;

h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.

Art. 40.

Cancellazione del revisore contabile

1. Se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo precedente sono di particolare gravità, è disposta la cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.

2. La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi:

a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;

b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo in cui è stato sospeso;

d) se ricorre il caso indicato nell'articolo 8, comma 5, della legge 13 maggio 1997, n. 132;

e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte.

Art. 41.

Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni

1. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti con decreto motivato del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il decreto è comunicato all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

2. Il provvedimento di cancellazione è, altresì, comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42.

Computo dell'anzianità di iscrizione al registro dei revisori

1. Ai fini del presente regolamento, nel computo dell'anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili va considerato anche il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Art. 43.

Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del presente regolamento può essere documentato attraverso un attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio è stato svolto, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Di tale periodo si tiene conto nel computo del triennio di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 44.

Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti nell'elenco allegato - Domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, la commissione centrale esamina anche le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelle presentate dagli iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

2. I soggetti già iscritti nel registro dei revisori contabili devono dichiarare entro sei mesi il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro ed impegnarsi a comunicare eventuali variazioni. In difetto di comunicazione si intende valido a detti fini il domicilio precedentemente indicato.

Art. 45.

Sospensione dal registro

1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del regolamento si trovino in una delle situazioni indicate nell'articolo 39, comma 2, lettere *c), d)* ed *e),* sono tenuti ad eliminare entro sei mesi le cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.

2. Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto dei rapporti indicati nelle lettere *c), d)* ed *e)* dell'articolo 39, comma 2, cessati prima del suddetto momento.

Art. 46.

Abrogazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1997, n. 23.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BASSANINI, *Ministro della funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) è il seguente:

«Art. 14 *(Regolamento di esecuzione).* — 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia.

2. Il regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, è emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali».

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 4:

— L'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 (Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni), così come sostituito dall'art. 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866, è il seguente:

«Art. 5. — Ai componenti le commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni spetta un compenso di lire 12.000 per i primi dieci o frazione di dieci candidati esaminati, da aumentare di lire 6.000 per ogni ulteriore gruppo di dieci o frazione di dieci candidati. Tali importi sono ridotti alla metà qualora detti componenti abbiano diritto al trattamento di missione.

Ai componenti estranei all'amministrazione dello Stato è corrisposto, limitatamente ai giorni di effettivo svolgimento delle prove di esame, in aggiunta al trattamento di cui al comma precedente, un compenso pari al trentesimo dello stipendio mensile iniziale previsto per i dipendenti statali con coefficiente di stipendio 500, con esclusione di eventuali quote di aggiunta di famiglia e di altre indennità.

Ai professori universitari collocati a riposo si applica, per quanto riguarda l'eventuale trattamento di missione, il disposto della legge 24 gennaio 1958, n. 18».

Note all'art. 5:

— Il comma 2, lettera *a)*, dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

«2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni».

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è così formulato:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 6:

— L'art. 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132, (Nuove norme in materia di revisori contabili), così recita:

«Art. 8 *(Contributo obbligatorio).* — 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contenuto può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla

copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mei dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894».

Note all'art. 7:

— Il comma 2, lettera *a)*, dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni».

— L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così recita:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

— Il comma 11 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) dispone che:

«11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— L'art. 26 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, è così formulato:

«Art. 26 *(Sanzioni penali)*. — Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a norma dell'articolo 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o esibisce l'atto sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità.

Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche contemplati dalla presente legge».

Nota all'art. 10:

— Il comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è così formulato:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Nota all'art. 12:

— L'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (5);

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Nota all'art. 14:

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«Art. 3 *(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti».

Nota all'art. 15:

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«Art. 3 *(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti».

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 4 *(Esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da *e)* a *m)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci».

Nota all'art. 16:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

«Art. 4 *(Esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da *e)* a *m)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci».

Note all'art. 17:

— Il comma 2, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

«2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni.

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati».

— Il comma 3 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti».

Nota all'art. 18:

— L'art. 8 della citata legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

«Art. 8 *(Contributo obbligatorio).* — 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894».

Nota all'art. 19:

— L'art. 4 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 4 *(Esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. L'esame previsto dall'art. 3 consiste in prove scritte e orali dirette all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle praticamente, nelle materie che seguono:

a) contabilità generale;

b) contabilità analitica e di gestione;

c) disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati;

d) controllo della contabilità e dei bilanci;

e) diritto civile e commerciale;

f) diritto fallimentare;

g) diritto tributario;

h) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

i) sistemi di informazione e informatica;

l) economia politica e aziendale e principi fondamentali di gestione finanziaria;

m) matematica e statistica.

2. Per le materie elencate nelle lettere da *e)* a *m)*, l'accertamento delle conoscenze teoriche e della capacità di applicarle praticamente è limitato a quanto necessario per controllo della contabilità e dei bilanci».

Nota all'art. 20:

— Il testo vigente dell'art. 51 del codice di procedura civile è il seguente:

«Art. 51 *(Astensione del giudice).* — Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro (810, 815) o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società, o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore».

Note all'art. 25:

— L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 è così formulato:

«Art. 8 *(Onorabilità).* — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

— L'art. 6 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

«Art. 6 *(Iscrizione delle società nel registro).* — 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le società che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende;

b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro;

c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro;

d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro;

e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

2. Per le società semplici si osservano le modalità di pubblicità previste dall'art. 2296 del codice civile.

3. Per le società iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 non è richiesta l'iscrizione nel registro».

— L'art. 20 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni).* — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Note all'art. 26:

— L'art. 2 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, così recita:

«Art. 2 *(Descrizione nel registro).* — 1. Hanno diritto all'iscrizione nel registro, salvo quanto disposto dall'art. 8, coloro che hanno domicilio in Italia e hanno superato l'esame previsto dall'art. 3».

— L'art. 3 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«Art. 3 *(Ammissione all'esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. Il Ministero di grazia e giustizia indice annualmente l'esame per l'iscrizione nel registro.

2. Per l'ammissione all'esame è necessario:

a) aver conseguito in materie economiche, aziendali o giuridiche un diploma di laurea ovvero un diploma universitario o un diploma di una scuola diretta a fini speciali, rilasciati al compimento di un ciclo di studi della durata minima di tre anni;

b) aver svolto, presso un revisore contabile, un tirocinio triennale, avente ad oggetto il controllo di bilanci di esercizio e consolidati.

3. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio della durata di tre anni presso un funzionario pubblico abilitato al controllo legale dei conti».

— L'art. 5 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro).* — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-*bis*. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».

— L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

«Art. 8 *(Onorabilità).* — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione:

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Note all'art. 27:

— L'art. 2 della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, così recita:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza; sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

— L'art. 4 della ripetuta legge 4 gennaio 1968, n. 15, è così formulato:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

— L'art. 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Note all'art. 28:

— L'art. 5 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, come modificato dalla legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

«Art. 5 *(Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro)*. — 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4.

2-*bis*. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie».

— L'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

«Art. 8 *(Onorabilità)*. — 1. Non possono essere iscritti nel registro coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;

3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

2. Non può essere iscritta nel registro la società il cui amministratore si trova in taluna delle situazioni indicate nel comma 1».

Nota all'art. 29:

— L'art. 8 della ripetuta legge 13 maggio 1997, n. 132, dispone che:

«Art. 8 *(Contributo obbligatorio)*. — 1. Per garantire il fabbisogno finanziario relativo ad ogni attività preordinata a consentire la iscrizione nel registro dei revisori contabili, nonché alla sua tenuta ed alla vigilanza sui revisori iscritti nello stesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è dovuto da ogni iscritto nel registro il contributo annuo di lire cinquantamila da pagarsi entro il 31 gennaio mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione all'apposito capitolo 3525 dell'entrata del bilancio dello Stato, capo XI. La relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero di grazia e giustizia entro i tre mesi successivi al 31 gennaio.

2. Per l'anno 1996 il contributo dovrà essere versato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato, con decreto del Ministro di grazia e giustizia nella misura necessaria alla copertura delle spese relative alle attività di cui al comma 1; l'aggiornamento avrà vigore dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Nel caso di omesso pagamento del contributo, il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dal registro dei revisori contabili, previo esperimento della procedura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mei dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

6. Non sono ripetibili, se non richieste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte a titolo di contributo sui compensi ai revisori contabili.

7. È abrogato il regio decreto 19 giugno 1940, n. 894».

Note all'art. 32:

— L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

«Art. 9 *(Cancellazione dal registro)*. — 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato».

— L'art. 10 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 10 *(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato».

Note all'art. 38:

— L'art. 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone che:

«Art. 9 *(Cancellazione dal registro)*. — 1. Il Ministero di grazia e giustizia, se accerta l'insussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnato non si sia provveduto, il Ministro, sentito l'interessato, dispone con proprio decreto la cancellazione.

2. Il provvedimento di cancellazione è motivato e notificato all'interessato».

— L'art. 10 del ripetuto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«Art. 10 *(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia)*. — 1. Il Ministro di grazia e giustizia vigila sull'attività degli iscritti nel registro.

2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici per i propri dipendenti, la commissione nazionale per le società e la borsa e gli ordini professionali comunicano al Ministero di grazia e giustizia i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di controllo legale dei conti.

3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione.

4. I provvedimenti previsti dal comma 3 sono motivati e notificati all'interessato».

Note all'art. 39:

— Il comma 3 dell'art. 10 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, prevede che:

«3. Il Ministro di grazia e giustizia, quando accerta fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, sentito l'interessato, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività di controllo dei conti per un periodo non superiore ad un anno e nei casi più gravi può disporre la cancellazione».

— Il testo vigente dell'art. 2399 del codice civile è il seguente:

«Art. 2399 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate, da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di decadenza dall'ufficio di sindaco».

— Il testo vigente dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

Note all'art. 40:

— Il testo vigente dell'art. 2382 del codice civile è il seguente:

«Art. 2382 *(Cause d'ineleggibilità e di decadenza)*. — Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad un pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

— Il comma 5 dell'art. 8 della citata legge 13 maggio 1997, n. 132, così recita:

«5. In caso di perdurante omesso versamento dell'obbligo contributivo, decorsi sei mesi dalla sospensione di cui al comma 4, è disposta la cancellazione dal registro dei revisori contabili con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi nelle forme di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474».

Nota all'art. 41:

Il comma 5 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa), è il seguente:

«5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili».

Nota all'art. 43:

— L'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che:

«Art. 20 *(Autenticazione delle sottoscrizioni)*. — La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione può essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi è sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma».

Nota all'art. 44:

— Il comma 3 dell'art. 11, del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è così formulato:

«3. Coloro che restano in carica nei collegi sindacali ai sensi dell'art. 27 del presente decreto sono iscritti in un elenco allegato al registro e, successivamente, sono iscritti nel registro dei revisori contabili, purché, fermi restando gli altri requisiti previsti dal comma 2, risultino, per effetto della permanenza nella carica, avere svolto le funzioni di sindaco per il periodo indicato dall'art. 12, R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, o dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2 del presente articolo. Le modalità per l'iscrizione nell'elenco e, successivamente, nel registro sono disciplinate dal regolamento previsto dall'art. 14».

Nota all'art. 46:

— Il D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23 reca: «Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili».

98G0155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1998, n. 100.

Regolamento recante norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale si stabilisce che, per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1998;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Dichiarazioni e versamenti periodici

1. Entro il giorno 15 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli elementi necessari per il calcolo dell'imposta sono indicati in apposita sezione dei registri delle fatture o dei corrispettivi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le predette annotazioni sono sostituite con l'indicazione degli stessi dati in apposita dichiarazione, da approvare con decreto dirigenziale e con le modalità ivi previste, da presentare, anche in via telematica, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. A partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, può fare riferimento del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l'attività, l'opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica.

4. Entro il termine stabilito nel comma 1, il contribuente versa l'importo della differenza nei modi di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e annota sul registro gli estremi della relativa attestazione. Se l'importo dovuto non supera il limite di lire cinquantamila, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata, anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, con riferimento ai termini ivi stabiliti.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il primo e il secondo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I riferimenti alle disposizioni indicate nel comma 1, contenuti in ogni altro atto normativo, si intendono fatti all'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge n. 662/1996, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; si riporta il testo dell'art. 3, comma 136:

«136. Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione delle nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore».

— La legge n. 400/1988, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 633/1972, reca: «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»; si riporta il testo dell'art. 19:

«Art. 19 *(Detrazione).* — 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'art. 19-*bis*2. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio.

3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da:

a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;

c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere *a), b), d)* ed *f)*;

d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11);

e) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all'art. 74, commi primo, settimo, ottavo e nono.

4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.

5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-*bis*. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno».

— Il D.Lgs. n. 241/1997, reca: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»; si riporta il testo dell'art. 7:

«Art. 7 *(Presentazione delle dichiarazioni).* — 1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 *(Presentazione delle dichiarazioni). — 1.* La dichiarazione è presentata all'Amministrazione finanziaria, per il tramite di una banca o di un ufficio dell'Ente poste italiane, convenzionati. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare la dichiarazione unificata annuale. Le società di cui all'art. 87, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire devono presentare la dichiarazione in via telematica direttamente all'amministrazione finanziaria. I soggetti incaricati ai sensi del comma 2 presentano la dichiarazione in via telematica. Il collegamento telematico con l'amministrazione finanziaria è gratuito.

2. Ai soli fini dell'applicazione del presente articolo si considerano soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione:

a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;

c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 78, commi 1, lettere *a)* e *b)*, e 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali possono provvedervi anche a mezzo di altri soggetti, individuati con decreto del Ministro delle finanze;

d) i centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.

4. La dichiarazione può essere presentata all'amministrazione finanziaria anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

5. Le banche e gli uffici postali devono rilasciare, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. Il soggetto incaricato ai sensi del comma 2 rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, copia della

dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e, entro i quindici giorni successivi a quello in cui l'amministrazione finanziaria ha comunicato l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, copia della relativa attestazione.

6. I soggetti di cui al comma 11 devono trasmettere in via telematica le dichiarazioni all'Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni stesse.

7. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero trasmessa all'amministrazione finanziaria mediante procedure telematiche.

8. Le società che trasmettono la dichiarazione direttamente all'amministrazione finanziaria e i soggetti incaricati della predisposizione della dichiarazione conservano, per il periodo previsto dall'art. 43, la dichiarazione, della quale l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione o la trasmissione, debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il decreto di cui all'art. 8. I documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione devono essere conservati dal contribuente o dal sostituto d'imposta per il periodo previsto dall'art. 43.

9. Salva l'applicazione delle disposizioni sul mandato e sul contratto d'opera professionale, in caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione o di indicazione nella stessa di dati difformi da quelli contenuti nella copia rilasciata al contribuente o al sostituto d'imposta, i soggetti indicati nel comma 2 devono tenere indenne il contribuente dalle sanzioni amministrative eventualmente irrogate nei suoi confronti. A tal fine essi devono stipulare idoneo contratto di assicurazione.

10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca o dell'ufficio postale o della ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 4 ovvero dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica. Nessuna altra prova può essere addotta in contrasto con le risultanze dei predetti documenti.

11. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e dell'Ente poste italiane, comprese la misura del compenso spettante e le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. La misura del compenso è determinata tenendo conto dei costi del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni ricevute.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi"».

— Si riporta il testo dell'art. 38 del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 38 *(Esecuzione dei versamenti)*. — I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere rilasciata presso una qualsiasi dipendenza dell'azienda delegata sita nel territorio dello Stato.

L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente un'attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui lo ha ricevuto e l'impegno di effettuare il versamento all'ufficio per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega è irrevocabile ed ha effetto liberatorio per il delegante.

Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

I versamenti diversi da quelli indicati nel primo comma devono essere eseguiti direttamente all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto o in contanti o mediante assegni circolari non trasferibili intestati all'ufficio stesso o mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita. Il versamento mediante assegni circolari o titoli bancari o postali può essere eseguito anche a mezzo posta con lettera raccomandata, nella quale deve essere specificata la causale del versamento. L'ufficio rilascia quietanza nelle forme e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze anche in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 238 e 240 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del già citato D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 33 *(Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni ed ai versamenti)*. — 1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, dandone comunicazione all'ufficio competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio attività:

a) per l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 3 (giorno 15, *n.d.r.*) del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo;

b) per il versamento dell'imposta dovuta entro il 15 marzo di ciascun anno.

2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24. L'opzione ha effetto a partire dall'anno in cui è esercitata e fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso».

— Si riporta il testo dell'art. 74, quarto comma, del già citato D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633:

«Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente. La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'art. 73, primo comma, lettera *e)*, e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 27, comma primo e secondo, del già citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

«Art. 27 *(Liquidazioni e versamenti mensili)*. — Entro il giorno 18 *(giorno 15, n.d.r.)* di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'art. 23 o del registro di cui all'art. 24, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta

divenuta esigibile nel mese precedente e quello dell'imposta per la quale il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19.

Entro il termine previsto dal primo comma il contribuente deve versare l'importo della differenza a norma dell'art. 38, annotando sul registro gli estremi della relativa attestazione. Qualora l'importo non superi il limite di lire cinquantamila il versamento dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo».

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

98G0158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Santo Stefano in Aspromonte, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Demetrio Martino, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott.ssa Maria Grazia Nicolò, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Valerio De Joannon, consigliere di prefettura.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 182

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), rinnovatosi nelle elezioni amministrative del 23 aprile 1995, presenta forme di collegamento e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune include nel suo territorio, oltre ad un patrimonio boschivo di considerevole entità e valore, anche la stazione sciistica di Gambarie d'Aspromonte; tali naturali risorse hanno da sempre formato oggetto di interesse delle organizzazioni mafiose che gravitano in quell'area, tra le quali, principalmente, figura la cosca Musolino, riconducibile al più ampio organigramma della cosca Serraino.

La situazione ha, pertanto, richiesto lo svolgimento di capillari indagini a seguito delle quali i competenti organi investigativi hanno posto in luce come l'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte abbia mantenuto vivi, nel corso degli anni gli antichi legami con il preminente clan mafioso locale.

Invero il sindaco — nipote di Rocco Musolino, industriale boschivo e maggiore esponente dell'omonimo sodalizio — risulta aver costituito negli ultimi anni l'anello di raccordo con il clan, favorendo il costante assoggettamento dell'amministrazione alle direttive del medesimo.

La circostanza è evidenziata, peraltro, nella motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 117/97 emessa, anche nei confronti del sindaco, dal giudice per le indagini preliminari presso la procura distrettuale della Repubblica - Direzione distrettuale antimafia, di Reggio Calabria. Nella stesura del provvedimento, in cui sono analiticamente esaminati i rapporti tra la cosca Musolino e la cosca Piromalli, operante nell'area di Gioia Tauro e in altri comuni vicini, si rinvengono, infatti, significativi passaggi da cui emerge la permeabilità dell'azione amministrativa dell'ente alle pressioni delle organizzazioni criminali. In particolare, viene asserito che l'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte si era piegata ai desideri del Piromalli, tanto da farsi strumento della sua vendetta nei confronti di chi aveva infranto l'omertà, che in quei territori aveva

consentito al gruppo criminale di prosperare. In relazione all'operato del sindaco e del Musolino, viene precisato che gli stessi «hanno operato uniformandosi ai voleri del Piromalli», ed, ancora, che l'amministrazione comunale, per mezzo del suo più autorevole rappresentante, sottostava alle disposizioni del Musolino. La circostanza che gli amministratori comunali destinatari del provvedimento restrittivo siano stati tutti scarcerati per essere venute meno le ragioni cautelari non sminuisce la portata dello stesso, rivelatrice delle forti ingerenze esterne di cui è stata oggetto l'amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte.

Un ulteriore indice rafforzativo dello stretto vincolo sussistente tra il sindaco ed il capomafia, è fornito dalla polizza vita di rilevante importo, stipulata dal Musolino in favore del predetto amministratore.

Il delineato clima di costante pressione, cui è sottoposto l'ente, risulta, inoltre, confermato dai rapporti delle autorità investigative, dai quali emerge l'esistenza di legami a vario titolo — amicizia, parentela o affari — intercorrenti tra alcuni dei consiglieri e personaggi appartenenti ad altri sodalizi criminali presenti sul territorio.

Indiscussa appare, nel tempo, la gestione dell'ente da parte del capomafia della montagna aspromontana, operata prima in via diretta, in quanto negli anni '80 aveva egli stesso espletato le funzioni di vice sindaco, poi in via indiretta, mediante l'interposizione del nipote. Quest'ultimo, infatti, nella precedente consiliatura, seguita alle consultazioni amministrative del 23 giugno 1990, ha rivestito sia la carica di assessore che la carica di sindaco, nella quale è stato da ultimo riconfermato in occasione delle elezioni svoltesi il 23 aprile 1995.

Successivamente, in data 10 gennaio 1998, a seguito della citata ordinanza di custodia cautelare del dicembre 1997, il predetto amministratore ha presentato le proprie dimissioni che, divenute irrevocabili in data 30 gennaio 1998, hanno perfezionato l'ipotesi di scioglimento del civico consesso previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81. Tuttavia le risultanze delle attività investigative, svolte in ordine alle pressioni esercitate sull'ente dalle locali organizzazioni criminali, integrano le condizioni richieste dalla legge per la prevalenza dell'ipotesi dissolutoria del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, regolata dall'art. 1, comma 6, della legge 22 luglio 1991, n. 221.

Oltre che dalle circostanze sin qui descritte, l'alterazione indotta da agenti negativi esterni nella formazione della volontà degli amministratori del comune di Santo Stefano in Aspromonte emerge anche nel settore degli appalti, dove i lavori inerenti la sistemazione di sedi stradali risulta aggiudicata ad una ditta di cui è titolare il fratello del sindaco. Altre ditte aggiudicatarie di lavori pubblici risultano collegate a cosche mafiose operanti nella provincia.

Lo stato di compromissione della libertà di autodeterminazione degli organi locali ha inciso negativamente sulla gestione dei servizi pubblici, determinando notevoli disfunzionalità. In proposito, la relazione prefettizia, che ha dato avvio alla procedura di scioglimento, ha evidenziato come, nonostante la caratteristica montana del comune, si registrino carenze quantitative nell'erogazione di acqua che, specie durante i mesi estivi, viene sospesa nelle ore notturne. Altrettanto precario è definito lo stato dei tre depuratori comunali, dei quali soltanto uno è attivo.

È stato anche rilevato che in relazione al fenomeno dell'abusivismo edilizio non viene espletata alcuna attività di controllo. Particolarmente carente di personale risulta, peraltro, il corpo dei vigili urbani, composto da soli quattro elementi.

Il territorio comunale, stante l'esistenza della stazione sciistica di Gambarie, frequentata sia nella stagione invernale che estiva, presenta una particolare vocazione turistica, che, tuttavia, non è stata oggetto di coordinati interventi di sviluppo. In proposito viene rilevato che, nonostante l'impegno di una ingente somma assunto dall'amministrazione comunale per il rifacimento della seggiovia Gambarie, ad oggi, non risulta esistere un preciso accordo sulla gestione dell'impianto medesimo, né risulta essere stato individuato il personale che, a tal fine, dovrebbe essere specificamente professionalizzato.

La carenza di un'adeguata incentivazione del settore turistico, unitamente alla politica clientelare perseguita dall'amministrazione locale, hanno contribuito al degrado della generale situazione economica, il cui effetto si è sostanziato nell'esodo di gran parte della popolazione lungo la costa, ove maggiori sono le opportunità di lavoro e di inserimento sociale.

Il dato inerente la consistenza demografica del comune, che consta di circa 1400 abitanti, agevola l'operato delle organizzazioni malavitose, favorito anche dalla fitta rete di parentele e conoscenze.

Il clima di grave condizionamento in cui versa il consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, minano ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerano diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento e degrado esige l'intervento risolutore dello Stato, mediante lo strumento di legge finalizzato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si ritiene, pertanto, che nella situazione delineata, ancorché ricorra una delle fattispecie previste dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, si renda necessaria l'adozione della misura di rigore prevista dall'art. 1 della legge 22 luglio 1991, n. 221, anche per evitare che il rinnovo degli organi dell'ente, se esperito a breve scadenza, possa agevolare il disegno delle organizzazioni mafiose locali teso a riaffermare la propria ingerenza ed il proprio controllo sul territorio, condizionando e sottomettendo ai propri illegittimi fini la volontà del corpo elettorale.

Circostanza, quest'ultima, confermata dagli organi investigativi i quali hanno rilevato come non siano ravvisabili elementi che consentano, con il ricorso alle urne, un mutamento della situazione di assoggettamento alla criminalità organizzata.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte, con relazioni del 2, del 12 e del 14 marzo 1998, che si intendono qui integralmente richiamate; nel contempo, con proprio decreto n. 416/98/Segr. Sic., del 12 marzo 1998, ha disposto la sospensione dell'ente nominando la commissione straordinaria per la gestione provvisoria.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla particolare penetrazione dell'influenza criminale nel tessuto economico, sociale ed amministrativo della comunità locale rende necessario che, per restituire fiducia nelle istituzioni e garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa dell'ente alle esigenze della collettività, la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3061

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1998.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 2 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa

(Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1998;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Interno, foglio n. 181

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1996, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1996, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 11 marzo 1998, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Santa Maria La Fossa ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

È stato, infatti, rilevato che all'interno della burocrazia comunale si riscontra una certa resistenza al ripristino della legalità. In tale clima la criminalità organizzata potrebbe facilmente avvantaggiarsi attivando nuove forme di pressione e condizionamento. La stessa commissione straordinaria ha evidenziato come l'applicazione della legge, nel predetto comune, peraltro già sciolto in data 26 ottobre 1992 per analoghi motivi, venga ancora considerata «un affronto», anche se si intravedono segnali di riorganizzazione amministrativa e di ripristino della coscienza civica.

In particolare è stato segnalato che nel breve arco di cinque mesi la commissione straordinaria è stata oggetto di tre distinti gravi atti di intimidazione da parte di ignoti.

A fronte delle rappresentate difficoltà ambientali ed operative, nel corso degli ultimi mesi, l'azione di recupero della commissione è stata indirizzata a dar corso e propulsione a numerose procedure concorsuali per la realizzazione di opere e servizi. La predetta commissione si è, altresì, attivata al fine di accelerare l'*iter* di numerosi procedimenti giudiziari avviati con la precedente gestione straordinaria e nei confronti dei quali la disciolta amministrazione ha dimostrato disinteresse per la loro definizione.

È stato, inoltre, evidenziato che i consistenti finanziamenti già ottenuti e quelli richiesti per la realizzazione di importanti e primarie opere pubbliche costituiscono una occasione troppo appetibile per la criminalità organizzata, che ha ancora la capacità di condizionare in maniera determinante la vita amministrativa dell'ente.

È necessario, pertanto, che la realizzazione dei lavori sia condotta dall'organo straordinario ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino distorsioni e manipolazioni e, in definitiva, che si possa ricostituire facilmente l'intreccio perverso tra malavita locale, imprenditoria e forze politiche.

Il conseguimento di tale obiettivo richiede un maggior lasso di tempo, essendo stati rilevati solo timidi segnali di risveglio della dialettica politico-sociale in contrasto con la cultura malavitosa ed una limitata base di consenso e partecipazione al processo di rinnovamento e bonifica avviato nell'amministrazione di Santa Maria La Fossa.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Santa Maria La Fossa e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, forte del suo consolidato insediamento, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che - alla stregua della relazione del prefetto di Caserta, che si intende qui integralmente richiamata - ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 26 marzo 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A3062

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1997.

Nomina dei componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 50, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, recante «Modicazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59» il quale dispone che il comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che ai sensi dell'art. 50, commma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sostituito dall'art. 2 del citato decreto legislativo n. 396/97, occorre procedere alla nomina del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la designazione a componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni del prof. Umberto Romagnoli comunicata dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano con nota del 4 dicembre 1997;

Vista la designazione a componente del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni del dott. Gianfranco Rucco comunicata dall'ANCI e dall'UPI con nota del 9 dicembre 1997;

Vista la proposta di designazione a componenti del comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni del prof. Carlo Dell'Aringa, del dott. Guido Fantoni e del dott. Paolo Panzani formalizzata con nota in data 11 dicembre 1997 del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281 sulla proposta di designazione a presidente dell'ARAN del prof. Carlo Dell'Aringa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comitato direttivo dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) è così costituito:

presidente:

prof. Carlo Dell'Aringa, professore ordinario di economia politica all'Università cattolica di Milano;

componenti:

avv. Guido Fantoni, dirigente d'azienda;

dott. Paolo Panzani, dirigente d'azienda;

prof. Umberto Romagnoli, professore ordinario di diritto del lavoro all'Università di Bologna;

dott. Gianfranco Rucco, dirigente del Dipartimento ordinamento e personale dell'ANCI.

Roma, 15 dicembre 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 165

98A3136

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 1998.

Delega all'on. Piero Franco Fassino, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 5, comma 3, lettera *a)*, e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ravvisata l'opportunità di esercitare le proprie funzioni in materia di politiche comunitarie tramite apposita delega ad un Sottosegretario di Stato;

D'intesa con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

L'on. Pietro Franco Fassino, Sottosegretario di Stato agli affari esteri, è delegato ad esercitare le funzioni e le attribuzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche comunitarie, anche con riferimento ai relativi lavori parlamentari.

Il Sottosegretario Fassino, per l'espletamento delle funzioni delegate, si avvale del Dipartimento per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 171

98A3165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 aprile 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1991, 1° maggio 1992, 1° novembre 1992 e 1° maggio 1993, relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1998 e scadenza 1° novembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 349365/249 del 22 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825479/260 del 21 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.000 miliardi;

n. 826150/268 del 23 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1992, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 100500/276 del 22 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 4.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del Tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° maggio 1998 e scadenza 1° novembre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° maggio 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° novembre 1998, è determinato nella misura del 2,95%, per tutti i certificati di credito sottoindicati:

CCT settennali 1° novembre 1991, in circolazione per lire 9.500 miliardi, cedola n. 14;

CCT settennali 1° maggio 1992, in circolazione per lire 10.000 miliardi, cedola n. 13;

CCT settennali 1° novembre 1992, in circolazione per lire 9.000 miliardi, cedola n. 12;

CCT settennali 1° maggio 1993, in circolazione per lire 4.000 miliardi, cedola n. 11.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 958.750.000.000 così ripartite:

L. 280.250.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1991;

L. 295.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1992;

L. 265.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1992;

L. 118.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1993,

e faranno carico al capitolo n. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A3138

DECRETO 8 aprile 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1998 e scadenza 1° ottobre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di L. 21.250.000.000.000;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995,

recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di L. 16.811.945.000.000;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sottoscritti per l'importo di L. 15.652.695.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1998 e scadenza 1° ottobre 1998;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1998, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse è accertato nella misura del 2,80% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1998:

CCT settennali 1° aprile 1995, in circolazione per L. 21.250.000.000.000, cedola n. 7;

CCT settennali 1° ottobre 1995, in circolazione per L. 16.811.945.000.000, cedola n. 6;

CCT settennali 1° aprile 1996, in circolazione per L. 15.652.695.000.000, cedola n. 5.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 1.504.009.920.000 così ripartite;

L. 595.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

L. 470.734.460.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

L. 438.275.460.000 per i CCT settennali 1° aprile 1996,

e faranno carico al capitolo n. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1998

p. *Il direttore generale:* ZODDA

98A3139

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 aprile 1998.

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO V DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 30 gennaio 1998 che, nel ribadire il proprio parere favorevole alla revoca di alcune specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare così come espresso nelle sedute del 12 giugno 1997 e 16 luglio 1997, ha invitato il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza ad individuare tutti i prodotti similari esistenti in commercio, ai fini di una omogenea valutazione;

Visti i decreti direttoriali di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio, rispettivamente del 27 novembre 1997 e del 4 febbraio 1998, già adottati per specialità medicinali contenenti principi attivi di origine placentare;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco che, nella seduta del 24 febbraio 1998 si è espressa per la sospensione con l'avvio della procedura di revoca delle specialità medicinali Byodin (ditta Lucchini) Placentex (ditta Mastelli) Albumina umana Merieux (ditta Pasteur Merieux MSD) «... in considerazione che, per l'origine biologica estrattiva dei suddetti medicinali, questi possono essere veicolo di malattie infettive e quindi costituire elemento di rischio per la salute pubblica; in considerazione poi dell'esistenza di valide alternative terapeutiche, il rischio risulta senz'altro superiore al beneficio. A tal riguardo si decide anche che sia emanato un provvedimento per vietare l'utilizzo di derivati da placenta umana nei prodotti ad uso umano ...»;

Ritenuto che sussistano le condizioni, ai fini della tutela della salute pubblica, di sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali oggetto del presente decreto, in attesa della definizione della procedura di revoca;

Decreta:

Sono sospese, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali:

«Placentex» - ditta Mastelli S.r.l. in tutte le confezioni autorizzate;

«Byodin» - ditta Lucchini S.r.l. in tutte le confezioni autorizzate;

«Albumina umana Merieux» - ditta Pasteur Merieux MSD S.p.a. in tutte le confezioni autorizzate.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e verrà notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 6 aprile 1998

Il direttore del Dipartimento: OLEARI

98A3140

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 marzo 1998.

Proroga dei poteri di vigilanza e controllo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e dei connessi poteri di polizia amministrativa da parte dell'autorità portuale di Ravenna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale, come modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto l'art. 24, comma 2-*bis*, della predetta legge, che attribuisce alle autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

Visto l'art. 24, comma-*ter*, della legge n. 84/1994 che prevede l'attivazione dei suddetti poteri non oltre il termine del 31 dicembre 1997 salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata del Presidente dell'autorità portuale;

Vista la nota n. 5003 del 9 ottobre 1997 con la quale il Presidente dell'autorità portuale di Ravenna, a causa della mancanza di personale necessario allo svolgimento dei suddetti compiti ha richiesto di prorogare al 31 dicembre 1998 il termine di cui al citato art. 24, comma-*ter*, della legge n. 84/1994;

Considerato che nel porto di Ravenna non insisteva una preesistente organizzazione portuale e che l'autorità portuale di Ravenna al momento della sua costituzione era priva di mezzi e di personale,

Decreta:

L'attivazione dei poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e dei connessi poteri di polizia amministrativa da parte dell'Autorità portuale di Ravenna è prorogata al 31 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A3063

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 4 settembre 1996 contenente l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale stabilisce la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, che consentono l'acquisizione delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto;

Visto l'art. 11, comma 4, lettera *c)*, del menzionato decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze viene stabilito l'elenco dei predetti Stati;

Visto l'art. 11, comma 5, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 il quale prevede che le disposizioni recate nei decreti indicati al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con il quale risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 309, con la quale è stata ratificata la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995;

Considerato che la convenzione tra la Repubblica italiana e gli Emirati Arabi Uniti, in conformità dell'art. 29, è entrata in vigore il 5 novembre 1997;

Tenuto conto che la menzionata convenzione consente l'acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni indicate nell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996;

Ritenuta la necessità di integrare l'elenco degli Stati approvato con il menzionato decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 è così integrato:

all'elenco di cui all'art. 1 è aggiunto il seguente Stato: «Emirati Arabi Uniti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 marzo 1998

Il Ministro: VISCO

98A3137

DECRETO 26 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Viste le note con le quali i competenti uffici finanziari hanno comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dall'organizzazione sindacale (SALFI);

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio imposta sul valore aggiunto di Catanzaro nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio distrettuale imposte dirette di Mileto nel giorno 9 marzo 1998;

commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio del registro di Amantea nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio distrettuale imposte dirette di Amendolara nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio del registro di Belvedere Marittimo nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio del registro di Cassano Jonio nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio distrettuale imposte dirette di Montalto Uffugo nel giorno 9 marzo 1998;

commissione tributaria provinciale di Cosenza nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio distrettuale imposte dirette di Palmi nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio distrettuale imposte dirette di Villa San Giovanni nel giorno 9 marzo 1998;

ufficio del registro di Locri nel giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 26 marzo 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A3148

DECRETO 3 aprile 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della sezione staccata di Finale Ligure della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria n. 4002/98 del 17 marzo 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della sezione staccata di Finale Ligure;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il giorno 9 marzo 1998;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 9 MARZO 1998

Regione Liguria:

sezione staccata di Finale Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A3089

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 25 marzo 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine cotrollata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 ed i decreti ministeriali 28 febbraio 1995 e 24 settembre 1997 con i quali sono state apportate modifiche al suddetto disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla cantina sociale di Cormons (Gorizia) per il tramite della federazione regionale delle cooperative agricole regionali, legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad apportare modifiche al disciplinare di produzione dei vini di che trattasi inerenti il riconoscimento di nuove tipologie nonché la modifica della denominazione medesima;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997;

Vista l'istanza presentata nei termini dal consorzio tutela vini d.o.c. «Collio» avverso il suddetto parere, relativamente a disposti degli articoli 2, comma 2, 4, comma 5, 5, comma 2, 6, comma 1, punti 5 e 19, e 7, comma 1;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato riguardante la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998 con il quale viene accolto, nel suo insieme, il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute e modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Muller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero,

è riservato ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco o rosso, è riservato ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Muller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

Prima zona:

tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imboccata la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boa-

tina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione;

Seconda zona:

tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (quota 48), giunge a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (quota 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pesnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di 3.500 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il «Picolit» ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono esser riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

3. È inoltre facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

4. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini eccetto che per il «Picolit» per il quale detto limite viene fissato al 13%.

5. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

6. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre al 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio goriziano» o «Collio» tipologia bianco:*

colore: paglierino, più o meno intenso;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 l/l.

2) *«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:*

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

3) *«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:*

colore: paglierino;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, rotondo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 15 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) *«Collio Goriziano» o «Collio» Muller Thurgau:*
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) *«Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

6) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:*
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) *«Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:*
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

9) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:*
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

10) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:*
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

11) *«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:*
colore: giallo paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

12) *«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:*
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

13) *«Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:*
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

14) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:*
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

15) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

16) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:*
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

17) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet sauvignon:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,4 g/l.

18) *«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:*

colore: rosso rubino non molto intenso;

odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

19) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:*

colore: rubino, più o meno intenso;

odore: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

estratto secco netto minimo: 18 g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il «Picolit», possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva» purché:

1) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

I. è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;

II. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

III. i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» devono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

IV. i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non devono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione del vitigno;

V. è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui i vini designati sono stati ottenuti.

98A3090

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 maggio 1996 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in biologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 5 maggio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 1° luglio 1997 e dal senato accademico in data 24 giugno 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del

22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 46, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 46. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

lauree:

1) astronomia;
2) chimica;
3) chimica industriale;
4) fisica;
5) matematica;
6) scienza dei materiali;
7) scienze biologiche;
8) scienze geologiche;
9) scienze naturali.

diplomi:

biologia;
biotecnologie agro-industriali;
chimica;
informatica;
matematica;
metodologie fisiche;
scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 56, concernente le norme comuni a tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo 57, relativo al corso di diploma universitario in biologia.

Art. 57 *(Diploma universitario in biologia).* — 1. Il diploma universitario in biologia ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare autonome valutazioni nell'applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite nell'ambito delle scienze biologiche ed ecologiche. In questo ambito esso fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalle normative comunitarie.

2. La durata degli studi del corso di diploma è fissata in tre anni; esso è articolato in tre indirizzi:

a) indirizzo marino;

b) indirizzo acque interne;

c) indirizzo terrestre.

3. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. È da considerare affine il corso di laurea in scienze biologiche. Le strutture didattiche coinvolte sono il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio del corso di diploma.

4. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi (semestri) ciascuno comprendente 13 settimane di effettiva attività didattica.

5. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti eventuali indirizzi, e agli insegnamenti opzionali, per complessive 30 unità didattiche e non più di 16 esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

6. Delle 30 unità didattiche, 14 saranno comuni a tutti gli indirizzi e saranno distribuite secondo i seguenti vincoli:

a) area matematica: 2 unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

istituzioni di matematica;

laboratorio di programmazione e calcolo;

metodi matematici e statistici;

calcolo delle probabilità e statistica matematica;

statistica per scienze biologiche;

b) area fisica: 2 unità didattiche che dovranno comprendere discipline appartenenti al settore della fisica; le unità didattiche di questa area dovranno comprendere la frequenza attiva ad un laboratorio;

c) area chimica: 3 unità didattiche che dovranno comprendere discipline appartenenti ai seguenti settori scientifico-disciplinari:

C03X chimica generale ed inorganica;

C05X chimica organica;

d) area biologica: 7 unità didattiche scelte all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E01A botanica;

E01E fisiologia vegetale;

E02A zoologia;

E02B anatomia comparata;

E03A ecologia;

E04A fisiologia generale;

E04B biologia molecolare;

E05A biochimica;

E11X genetica;

E12X microbiologia generale.

Le restanti sedici unità didattiche saranno destinate ai tre indirizzi: indirizzo marino, indirizzo acque interne, indirizzo terrestre; di esse, sei saranno destinate a non meno di tre discipline comuni a tutti gli studenti dello stesso indirizzo; queste saranno scelte nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

E01A botanica;

E01B botanica sistematica;

E01D ecologia vegetale;

E01E fisiologia vegetale;

E02A zoologia;

E02B anatomia comparata;

E02C biologia evolutiva;

E03A ecologia;

E04A fisiologia generale;

E04B biologia molecolare;

E05A biochimica;

E11X genetica;

E12X microbiologia;

F22A igiene generale ed applicata,

in modo da perseguire la professionalità voluta e con il vincolo di appartenenza ad almeno tre settori distinti.

Sei unità didattiche saranno, invece, destinate a discipline di indirizzo a carattere spiccatamente pratico; le ultime quattro unità saranno destinate a discipline di indirizzo scelte dello studente.

Le strutture didattiche determineranno annualmente, nel manifesto degli studi, le materie, sia obbligatorie che a scelta dello studente, da inserire negli indirizzi attivati; queste materie potranno essere scelte all'interno delle materie del triennio di base e del biennio di indirizzo del corso di laurea nonché fra altre discipline attivate dall'Ateneo.

L'indirizzo seguito dallo studente è riportato nel certificato di diploma, ma ciò non comporta limitazioni all'attività professionale o all'accesso di corsi post-diploma.

7. Le unità didattiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, dal corso di laurea in scienze biologiche.

8. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

9. Tutti gli insegnamenti ripartiti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 241; le strutture didattiche possono meglio definite i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 31 marzo 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A3065

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 marzo 1998, n. **90/E.**

Assistenza fiscale prestata nell'anno 1998 ai lavoratori dipendenti e pensionati ex art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni - Modello 730/98 - Conguagli.

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Ai Ministeri

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato

Al Comando generale della Guardia di finanza

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro

Ai Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Ai centri autorizzati di assistenza fiscale

e, per conoscenza:

Alle direzioni centrali del Ministero delle finanze

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Alle ragionerie centrali dei Ministeri

Al servizio centrale degli ispettori tributari

Al Consorzio nazionale concessionari

1 Adempimenti dei sostituti d'imposta

1.1 Soggetti che prestano l'assistenza fiscale.

L'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lett. a) d) e g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, del testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando apposita dichiarazione dei redditi (mod. 730) ai soggetti che hanno erogato i redditi stessi.

I soggetti obbligati a prestare l'assistenza fiscale sono i sostituti d'imposta di cui all'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e cioe':

a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 51 del T.U.I.R.;

b) le persone fisiche che esercitano imprese agricole;

c) le persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'articolo 49 del T.U.I.R.;

d) le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del T.U.I.R.;

e) gli enti e le societa' indicati nell'articolo 87, comma 1, del T.U.I.R.;

Sono altresì obbligati a prestare l'assistenza fiscale le amministrazioni di cui all'articolo 29 dello stesso D.P.R. n. 600 e cioè:

a) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

b) le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica della Corte Costituzionale nonchè della Presidenza della Repubblica.

Nei riguardi dei percettori di trattamenti pensionistici l'assistenza fiscale e' prestata dai soggetti che erogano tali trattamenti, ivi compresi quelli diversi dagli enti pensionistici.

Nei confronti dei percettori dei redditi di cui all'articolo 47, lett. d), del T.U.I.R. l'assistenza fiscale è prestata dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero, il quale effettua le ritenute su detti redditi ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Tuttavia i sostituti d'imposta che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori fino alle 100 unita', hanno la facolta' di non prestare l'assistenza fiscale. Gli enti che erogano trattamenti pensionistici sono comunque tenuti a prestare assistenza fiscale nei confronti dei soggetti percipienti tali trattamenti.

Ai fini dell'assistenza fiscale da prestare nell'anno 1998 occorre fare riferimento al numero totale di lavoratori, compresi i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto a tempo parziale, esistenti alla data del 31 dicembre 1997.

I sostituti d'imposta obbligati a prestare assistenza e quelli che la prestano facoltativamente sono tenuti a fornire l'assistenza ai lavoratori dipendenti che, presentando il modello 730-6, hanno espresso l'intendimento di fruire dell'assistenza fiscale del proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

I sostituti d'imposta sono comunque tenuti a prestare l'assistenza fiscale qualora gli stessi, per motivi organizzativi, abbiano esonerato i propri dipendenti dalla presentazione della prevista comunicazione.

1.1.a Amministrazioni dello Stato

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute, senza tener conto del limite dei cento dipendenti, a prestare assistenza fiscale ai dipendenti che ne fanno richiesta. Di conseguenza anche le strutture periferiche o decentrate delle Amministrazioni in argomento, come gli istituti scolastici, costituendo una derivazione dell'organo di appartenenza sono tenute al rispetto di tale obbligo.

Tali Amministrazioni hanno l'obbligo di fornire direttamente l'assistenza ai propri dipendenti, considerato che, alle stesse, non sono date le possibilità, previste invece per i sostituti d'imposta, di stipulare le convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza fiscale e di costituire un CAAF., come si evince dal combinato disposto dei commi 13-bis e 20 dell'articolo 78 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413

Al riguardo va specificato che mentre il comma 13-bis parla genericamente di sostituti d'imposta, il comma 20 fa esplicito riferimento ai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600.

Pertanto, considerato che le Amministrazioni dello Stato effettuano le ritenute ai sensi del successivo articolo 29, le stesse devono necessariamente essere escluse dalla possibilità di stipulare le predette convenzioni e di costituire un CAAF.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti dal comma 16 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Anche alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica non spettano detti compensi, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota prot. N. 119283 del 22 aprile 1996.

1.2 Soggetti che possono fruire dell'assistenza fiscale.

L'assistenza fiscale è prestata nei confronti dei:

- lavoratori dipendenti e pensionati possessori dei redditi di cui all'articolo 46 del T.U.I.R. e possessori dei redditi a questi equiparati;

- lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. a), del T.U.I.R.;

- sacerdoti possessori dei redditi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. d), del T.U.I.R.;

- i lavoratori dipendenti e i pensionati che in aggiunta al reddito di lavoro dipendente o di pensione hanno posseduto anche alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata;

- i produttori agricoli, tenuti al versamento dei contributi previdenziali.

A decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta 1997, possono usufruire dell'assistenza fiscale anche:

- i lavoratori che percepiscono, indennità sostitutive del reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione, l'indennità di mobilità ecc.) ;

- i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali.

Non possono fruire dell'assistenza i possessori di redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto; cio' in quanto detti redditi sono esclusi dalla base imponibile dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. c), del T.U.I.R..

Possono richiedere l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico anche i soggetti che hanno instaurato il rapporto con detti sostituti d'imposta nel corso dell'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi ovvero nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno successivo.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato per periodo inferiore all'anno l'assistenza puo' essere prestata soltanto se il rapporto di lavoro riguarda almeno il periodo compreso tra il mese di marzo e quello di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.

Può essere consentito ai lavoratori dipendenti assunti nel mese di aprile di usufruire dell'assistenza fiscale presentando la dichiarazione mod. 730 ad un CAAF autonomamente prescelto.

In via generale possono ottenere l'assistenza fiscale i lavoratori dipendenti i quali hanno uno stesso sostituto d'imposta che sia in grado di gestire le varie fasi dell'assistenza.

1.3 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale

I soggetti individuati nel primo paragrafo sono tenuti a prestare l'assistenza fiscale nei riguardi degli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta entro il 15 gennaio 1998.

Per quanto riguarda i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, detta richiesta va comunque presentata all'ufficio che effettivamente svolge la funzione di sostituto d'imposta, poichè è l'unità operativa che rilascia la certificazione relativa agli emolumenti e alle ritenute, a prestare l'assistenza fiscale, o altro ufficio all'uopo designato.

Qualora il contribuente abbia in corso piu' rapporti di lavoro dipendente e/o di pensione deve richiedere l'assistenza al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico che eroga la retribuzione o la pensione di importo maggiore.

La richiesta di assistenza va effettuata mediante una apposita comunicazione dalla quale devono risultare i dati contenuti nel modello 730-6 approvato con il decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n.10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 serie generale del 9.1.1998. La comunicazione puo' contenere anche altri dati necessari ai fini della programmazione dell'assistenza.

Sono esonerati dall'onere della comunicazione i soggetti per i quali il rapporto con il datore di lavoro o ente pensionistico si instaura successivamente alla data del 15 gennaio 1998.

Il sostituto d'imposta deve rilasciare ricevuta delle comunicazioni modello 730-6 a lui pervenute.

Il sostituto e esonerato dall'obbligo di assistenza qualora le predette comunicazioni gli siano state .consegnate ovvero gli siano comunque pervenute successivamente alla data del 15 gennaio 1998.

Il lavoratore dipendente o pensionato, per ottenere l'assistenza fiscale, deve rivolgersi al proprio datore di lavoro o ente pensionistico o, in alternativa, ad un C.A.A.F. per lavoratori dipendenti e pensionati.

E' previsto che coloro che intendono avvalersi dell'assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati ne diano comunicazione, entro il 15 gennaio, al sostituto di imposta. Se il lavoratore dipendente non ha prodotto, entro i termini stabiliti, la predetta comunicazione può comunque rivolgersi ad un C.A.A.F.; anche in questo caso il sostituto e' tenuto all'effettuazione delle operazioni di conguaglio sulla scorta dei dati comunicati dal C.A.A.F. al quale il dipendente si e' rivolto.

La comunicazione di volersi avvalere di un C.A.A.F per l'assistenza fiscale non e' necessaria nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti che erogano pensioni.

Il sostituto d'imposta, nell'esecuzione delle varie operazioni di assistenza, puo' anche avvalersi dell'opera di professionisti o di imprese esterne alla propria organizzazione. In tali ipotesi resta comunque ferma la responsabilita' del sostituto d'imposta stesso per l'esecuzione di tutte le fasi dell'assistenza prestata.

Il sostituto d'imposta e' esonerato dall'obbligo di assistenza fiscale, qualora abbia costituito un C.A.A.F. di cui all'articolo 78, comma 20, della legge n. 413/1991, o abbia stipulato le convenzioni di cui al comma 13-bis dello stesso articolo 78. In entrambi i casi e' il C.A.A.F. che assume la responsabilita' dell'assistenza fiscale prestata.

I soggetti che hanno richiesto, con il modello 730-6, l'assistenza fiscale al sostituto d'imposta o all'ente pensionistico devono presentare le dichiarazioni modello 730/98 entro il 31 marzo 1998.

Non si ritiene invece che detto termine vada osservato in caso di avvenuta costituzione di un C.A.A.F. da parte del datore di lavoro, in quanto in tale ipotesi la norma consente originariamente a questo ultimo di sottrarsi agli obblighi di assistenza, salvo il caso di raccolta delle dichiarazioni effettuata dal datore di lavoro per conto del C.A.A.F.; in questa ultima ipotesi, infatti, rimane fermo lo stesso termine del 31 marzo.

Se, invece, il lavoratore dipendente richiede l'assistenza fiscale ad un C.A.A.F./dipendenti e pensionati da lui autonomamente prescelto, l'articolo 14, comma 4, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, sostituito dall'articolo 5, comma 2, lett. m) del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, stabilisce che il modello 730 deve essere presentato entro il mese di aprile, sempreche' sia ancora in corso il rapporto di lavoro dipendente con il sostituto d'imposta che dovra' provvedere alle operazioni di conguaglio.

Resta comunque fermo per tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che si avvalgono della facolta' di non prestare assistenza fiscale per avere alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a cento, l'obbligo di tenere conto, ai fini del conguaglio da effettuare in sede di

ritenuta d'acconto, del risultato contabile della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, modello 730, presentate autonomamente dai lavoratori dipendenti e pensionati al Centro autorizzato di assistenza fiscale da loro prescelto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno presentato a suo tempo il modello 730-6.

Lo stesso obbligo di effettuazione dei conguagli sussiste anche per i sostituti d'imposta che hanno costituito un C.A.A.F. o che hanno stipulato le apposite convenzioni previste dall'articolo 78, comma 13-bis, della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni.

Tutte le operazioni dell'assistenza fiscale devono essere svolte secondo le modalita' previste dal Titolo I del Regolamento approvato con D.P.R. n. 395 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Per l'assistenza fiscale prestata ai propri dipendenti spetta ai sostituti d'imposta il compenso di cui al comma 16 dell'articolo 78 della legge n. 413/91, nella misura unitaria di lire 20.000 per ogni dichiarazione elaborata. Il compenso e' erogato secondo le modalita' previste dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395. Il suddetto compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

I sostituti d'imposta con un numero di lavoratori dipendenti inferiore alle venti unita' che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta, modello 770, su supporto magnetico hanno diritto, oltre al compenso di lire 20.000, ad un ulteriore compenso di lire 5.000 per ogni dipendente a cui hanno prestato assistenza fiscale; resta infatti ferma anche dopo la modifica apportata al comma 16 dell'articolo 78 della legge n. 413/91, la maggiorazione di lire 5.000 per i soli sostituti d'imposta che presentano la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770 su supporto magnetico, pur non essendone obbligati ai sensi del comma 15 dello stesso articolo 78.

Ai sostituti d'imposta non spetta alcun compenso per l'effettuazione dei conguagli conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato assistenza ai dipendenti.

Per il lavoratore dipendente o pensionato l'assistenza fiscale prevista dall'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e' gratuita, sia che la stessa sia prestata direttamente dal datore di lavoro sia che venga prestata in regime di convenzione.

1.4 Convenzioni di cui all'articolo 78, comma 13-bis, della legge n. 413/91

Ai sensi di quanto disposto dal comma 13-bis dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991, e successive modificazioni, l'assistenza fiscale, alla quale il sostituto d'imposta è obbligato, può essere prestata anche mediante apposita convenzione da stipulare fra il medesimo sostituto e uno o piu' Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale per le imprese costituiti da associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e da quelle alle quali e' riconosciuta la rilevanza nazionale con apposito decreto del Ministro delle Finanze.

Dette convenzioni possono inoltre essere stipulate con i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, promossi dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori ovvero dalle associazioni di soli pensionati, come chiarito con circolare n. 5 prot. IV-7-029/94, del 25.1.1994, del Dipartimento delle Entrate, nonche' con quelli costituiti da uno o piu' sostituti d'imposta.

E' esclusa, invece, per i sostituti d'imposta, la possibilita' di stipulare convenzioni con i C.A.A.F. costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati anche quali promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, secondo le modifiche apportate al comma 13-bis dell'articolo 78 della legge n. 413/91, dall'articolo 6, comma 1, lett. f), del decreto-legge 28 febbraio 1994, n.138, non convertito e

successivamente reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.

Considerato il carattere vincolante delle disposizioni contenute nel comma 13-bis dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, resta conseguentemente esclusa la possibilità di stipulare le convenzioni di cui al detto comma con qualsiasi altro soggetto diverso dai C.A.A.F. abilitati.

Le convenzioni, di cui sopra devono essere stipulate direttamente tra il sostituto d'imposta ed il centro di assistenza fiscale abilitato.

Eventuali convenzioni stipulate in contrasto con la normativa sopra richiamata non possono essere utilmente considerate ai fini dell'assistenza fiscale, anche nei confronti del contribuente.

Stante la necessita' di assicurare uniformita' di trattamento nei rapporti di assistenza fra datori di lavoro e lavoratori che l'hanno richiesta, la consegna del modello 730/98 deve avvenire entro il 31 marzo 1998 anche nelle ipotesi di stipula delle apposite convenzioni, intese a far svolgere dal C.A.A.F. tutte le operazioni di controllo formale delle dichiarazioni e di liquidazione della relativa imposta e degli acconti del contributo al S.S.N.

Detto termine deve essere osservato anche quando il C.A.A.F. convenzionato provvede alla raccolta delle dichiarazioni non direttamente ma per il tramite del datore di lavoro.

Qualora il sostituto d'imposta abbia stipulato convenzioni con uno o piu' C.A.A.F., e' opportuno che ne dia comunicazione ai lavoratori dipendenti che hanno chiesto l'assistenza fiscale in quanto questi ultimi diversamente dai lavoratori che fruiscono dell'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, devono indicare nel quadro C del modello 730 anche i dati relativi ai redditi erogati dal sostituto stesso.

Ovviamente tale incombenza sussiste per l'assistito anche nell'ipotesi che il C.A.A.F. convenzionato effettui la raccolta delle dichiarazioni per il tramite del sostituto.

Per tutte le operazioni relative all'assistenza fiscale oggetto delle predette convenzioni, la responsabilita' e' assunta interamente dal Centro autorizzato di assistenza fiscale convenzionato il quale, ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991 e successive modificazioni, deve eseguire le operazioni previste dal comma 21 del medesimo articolo 78, e dall'articolo 15 del citato D.P.R. n. 395/1992 e successive modificazioni.

Ai sostituti d'imposta che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 13-bis del precitato articolo 78 non spetta il compenso di cui al successivo comma 16. Detto compenso spetta al C.A.A.F. convenzionato ai sensi del comma 22 dello stesso articolo 78 anche se le operazioni di raccolta e restituzione delle dichiarazioni sono effettuate per il tramite del sostituto d'imposta convenzionato.

1.5 Adempimenti relativi all'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta che hanno assunto tale funzione nei primi mesi dell'anno 1998.

Il comma 15 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dispone che i sostituti d'imposta che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti devono indicare nella dichiarazione modello 770 anche gli elementi rilevati dalle dichiarazioni modello 730 presentate dai dipendenti e provvedere ad inviare all'Amministrazione finanziaria le buste modello 730-1, ricevute dagli assistiti.

I sostituti d'imposta che hanno assunto tale veste successivamente al 31 dicembre 1997 e che hanno prestato assistenza fiscale ai propri dipendenti, non essendo tenuti a presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta modello 770/98, per il periodo d'imposta 1997, non sono in grado di inviare all'Amministrazione finanziaria nei termini previsti le dichiarazioni modello 730/98, i prospetti di liquidazione modello 730-3, le buste modello 730-1 e le altre indicazioni relative ai conguagli per l'assistenza fiscale prestata nel primo anno di attività di sostituto d'imposta.

Pertanto le dichiarazioni modello 730/98, sia su supporto magnetico che cartaceo nonchè le indicazioni relative ai conguagli dovranno essere trasmesse nell'anno 1999 unitamente alla prima dichiarazione modello 770 che il sostituto d'imposta è tenuto a presentare.

Le buste modello 730-1 devono essere consegnate all'Amministrazione finanziaria nei modi e nei termini indicati dallo specifico decreto.

1.6 Certificazione dei redditi e delle ritenute effettuate a titolo di acconto.

La certificazione relativa ai redditi erogati nell'anno 1997, rilasciata agli interessati entro il mese di febbraio 1998, deve contenere ai fini della compilazione della dichiarazione modello 730 le indicazioni relative agli importi del primo, secondo o unico acconto per IRPEF e per contributo al SSN trattenuti ai lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale nel precedente periodo d'imposta nonchè i crediti non rimborsati dal sostituto d'imposta.

Nella stessa certificazione è data facoltà ai datori di lavoro di indicare l'indirizzo della particolare sede operativa dove desiderano che pervengano le comunicazioni da parte dei C.A.A.F. che hanno prestato l'assistenza fiscale ai dipendenti.

La sottoscrizione della predetta certificazione può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

1.7 Pagamenti rateali

A partire dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno 1998 anche i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono, ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, richiedere la suddivisione in rate di uguale importo, del saldo e del primo acconto IRPEF, del saldo CSSN e dell'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. Non è possibile, invece, chiedere il

pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto dell'IRPEF. Detta richiesta deve essere espressa dal contribuente indicando nella Sezione II, colonna F4, casella 3 del mod. 730 il numero delle rate in cui intende frazionare il debito. Il numero delle rate mensili può essere compreso da un minimo di due a un massimo di sei. La scelta del pagamento rateale si intende effettuata per le imposte e il contributo, risultati globalmente a debito.

L'importo delle singole rate sarà sempre calcolato dal sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, anche nei casi di assistenza fiscale prestata da un CAAF. Lo stesso sostituto calcolerà il previsto interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile.

Nei casi in cui la retribuzione mensile o la rata di pensione risulti insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta che effettua il conguaglio applicherà, oltre all'interesse dello 0,50 per cento mensile riferito alla dilazione di pagamento, anche l'interesse previsto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R. 395/92, nella misura dello 0,50 per cento mensile come disposto dall'articolo 21, comma 5, del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, di aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta comunicherà all'interessato l'importo delle rate non ancora trattenute. Il contribuente provvederà a versare direttamente, alle scadenze delle singole rate, quanto ancora dovuto.

In caso di decesso dovranno essere seguite, invece, le modalità indicate al punto 1.12 - Casi particolari.

1.8 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi, mod. 730/98.

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando, entro il 31 marzo 1998, al sostituto d'imposta o all'ente che eroga la pensione l'apposita dichiarazione dei redditi redatta su

stampato conforme al modello 730/98 approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998, pubblicato sul S.O. n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1998.

Qualora, per eventi eccezionali, siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per il versamento dei relativi tributi, si ritiene che le stesse non possano trovare applicazione per quanto concerne spostamenti dei termini previsti per le varie fasi dell'assistenza fiscale: l'applicazione di tali proroghe, infatti, non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza, che vede coinvolti oltre al contribuente e all'Amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i CAAF.

I contribuenti che intendono avvalersi della proroga dei termini potranno usufruire presentando l'ordinario modello di dichiarazione nei nuovi termini previsti.

I modelli 730/98 e le buste modello 730-1, possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali.

La dichiarazione dei redditi mod. 730/98 e la busta, contenente la scheda, modello 730-1, per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e la scheda per la scelta della destinazione del 4 per mille dell'Irpef, devono essere consegnate al soggetto che presta l'assistenza.

Le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del 4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

Il sostituto che riceve la dichiarazione, anche se non richiesto, deve rilasciare apposita ricevuta contenente gli elementi indicati nel modello 730-2, approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998.

In base all'articolo 62, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la raccolta delle

dichiarazioni modello 730 puo' essere effettuata dal C.A.A.F. convenzionato o da quello costituito dal sostituto d'imposta anche per il tramite del sostituto stesso. In questo caso la ricevuta modello 730-2 e' sottoscritta dal sostituto d'imposta quale incaricato della raccolta.

Prima di rilasciare la ricevuta, modello 730-2, il sostituto d'imposta verifichera' che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta anche dal coniuge dichiarante e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta, in conformita' al citato decreto di approvazione del modello 730, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza da cm. 23 a cm. 25, altezza da cm.11 a cm 16. La busta modello 730-1 va consegnata chiusa e siglata sui lembi di chiusura.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1 non possono essere accettate.

1.9 Prospetto di liquidazione della dichiarazione.

Il sostituto d'imposta che presta l'assistenza, deve integrare i redditi esposti dall'assistito riportando nel quadro C i dati relativi agli emolumenti da lui stesso erogati. Qualora in sede di ritenuta il sostituto abbia tenuto conto, su richiesta del lavoratore dipendente, delle somme corrisposte e delle ritenute operate da precedenti datori di lavoro, il sostituto che presta assistenza deve tener conto anche di detti elementi nella integrazione del quadro C. I sostituti che hanno trattenuto gli importi relativi agli acconti per il 1997 devono inoltre integrare la sezione prima del quadro F.

Nelle ipotesi in cui il sostituto d'imposta si avvalga al proprio interno di una struttura articolata, ad esempio sezione retribuzioni distinta dalla sezione assistenza fiscale, e quest'ultima debba integrare i dati esposti dal lavoratore nel quadro C del modello 730 e debba tenere conto di eventuali acconti trattenuti, dovendo attingere i dati dall'altra sezione, è necessario che vi sia un opportuno coordinamento fra le stesse, al fine di

garantire sia la corretta redazione della dichiarazione modello 730, e del prospetto di liquidazione sia la regolare effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni. Comunque, qualora all'interno della struttura articolata si dovesse verificare un ritardo nelle comunicazioni, i conguagli dovranno essere effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione dei dati occorrenti, purché compreso nello stesso anno d'imposta.

Nella redazione del prospetto di liquidazione, ai fini dell'indicazione degli acconti il sostituto d'imposta deve tenere conto di eventuali minori importi che il contribuente intende versare. Pertanto se l'assistito ritiene di dover corrispondere un minore importo per l'acconto dell'IRPEF deve comunicare, sotto la propria responsabilità', al datore di lavoro o all'ente pensionistico, il minore acconto utilizzando l'apposito spazio previsto nel modello 730. Se, invece, non intende effettuare alcun versamento l'assistito dovra' barrare le apposite caselle del rigo F4 del modello 730/98.

La ripartizione fra primo e secondo acconto sara' effettuata dal datore di lavoro (o dal C.A.A.F.) ed indicata sul prospetto di liquidazione modello 730-3.

Il lavoratore dipendente puo comunque richiedere, entro il 30 settembre 1998, con apposita comunicazione diretta al proprio sostituto d'imposta, la riduzione della rata di acconto da versare a novembre o la propria intenzione di non effettuare alcun versamento, affinchè il sostituto stesso ne tenga conto ai fini del conseguente conguaglio da effettuare sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre.

Anche nei casi di assistenza fiscale prestata dal C.A.A.F. detta comunicazione va presentata al datore di lavoro.

Nel caso in cui nello svolgimento delle operazioni di controllo e liquidazione delle dichiarazioni modello 730 vengano riscontrate anomalie e/o incongruenze, che comportano la non effettuazione delle operazioni di liquidazione e di conguaglio degli importi da versare o da rimborsare, le stesse devono essere tempestivamente comunicate all'assistito.

Ciò determina l'interruzione dell'assistenza fiscale e comporta l'obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione utilizzando

il modello ordinario nei termini previsti dall'articolo 9, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopo aver eseguito le operazioni di controllo formale e di liquidazione dei modelli 730 apportando le eventuali correzioni, il sostituto deve consegnare al contribuente o ad un suo incaricato, entro il termine del 15 maggio 1998, in unico esemplare, copia della dichiarazione, corredata del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3 nel quale sono indicati gli importi dovuti per Irpef e relativi acconti, contributo al S.S.N., ed eventualmente il numero delle rate mensili richieste.

Il prospetto di liquidazione deve essere sottoscritto dal sostituto e la sottoscrizione può avvenire anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

Il rispetto del termine del 15 maggio è necessario onde consentire all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione, al fine di segnalare eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta onde permettergli, nei successivi trenta giorni, di poter rettificare i modelli precedentemente elaborati, nonché di valutare la propria posizione tributaria anche ai fini della presentazione, nei termini previsti, di un eventuale modello ordinario di dichiarazione, integrativo del modello 730 già presentato, come previsto dall'articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 395/92.

Il modello ordinario di dichiarazione, integrativo del mod. 730, può essere presentato sia per indicare redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, sia per indicare o modificare oneri deducibili o detraibili. In tal caso il lavoratore dipendente o pensionato dovrà provvedere ad effettuare autonomamente il versamento delle maggiori imposte o del maggior contributo al Servizio Sanitario Nazionale eventualmente dovuti, o in caso di eccedenza d'imposta e/o contributo potrà optare tra la richiesta di rimborso ed il riporto dell'eccedenza d'imposta nella successiva dichiarazione.

La presentazione della dichiarazione integrativa non interrompe l'assistenza fiscale e, pertanto, il sostituto d'imposta procederà nella gestione della dichiarazione modello 730 a suo tempo presentata, senza tenere in

alcun conto la dichiarazione integrativa, ove il lavoratore dipendente gliene abbia data notizia.

In sede di controllo delle dichiarazioni e di liquidazione delle imposte, ai sensi dell'articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Amministrazione finanziaria provvederà ad unificare le due dichiarazioni presentate per lo stesso periodo d'imposta dal contribuente.

1.10 Effettuazione del conguaglio relativo alle imposte e al contributo risultanti dal prospetto di liquidazione.

L'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 31 maggio 1994, n.330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n.473, dispone che l'importo dell'imposta, degli acconti per IRPEF e del contributo risultante dal prospetto di liquidazione, modello 730-3 e, nei casi di assistenza prestata da un C.A.A.F., l'analogo importo risultante dal modello 730-4, e' trattenuto dalla retribuzione o dalla rata di pensione erogata nel mese di giugno. Sempre nel mese di giugno è trattenuta la prima rata dei versamenti a saldo e degli eventuali acconti dovuti, qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta

Si precisa che per i pensionati dell'INPS, che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate, le operazioni di conguaglio sono effettuate nel mese di luglio o di agosto. Qualora sia stata richiesta la rateizzazione il termine di pagamento della prima rata coinciderà con tali mesi.

Per la legittima effettuazione dei conguagli e per la salvaguardia della posizione dichiarativa degli assistiti è opportuno, che i sostituti d'imposta prima di effettuare i conguagli sulle retribuzioni, verifichino la regolare provenienza del mod. 730-4.

Le eventuali comunicazioni modello 730-4 relative a lavoratori dipendenti con i quali il sostituto d'imposta non ha mai instaurato un rapporto di lavoro, devono essere restituire sollecitamente al C.A.A.F. che le ha inviate, affinchè quest'ultimo possa porre in essere le opportune iniziative dirette ad individuare tempestivamente il sostituto d'imposta che deve effettuare i relativi conguagli.

L'importo dell'imposta e del relativo acconto e' versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese. Pertanto, il sostituto d'imposta, nello stesso termine di versamento delle ritenute, dovra' versare l'IRPEF trattenuta al dipendente utilizzando l'apposito codice tributo stabilito per i versamenti al concessionario della riscossione. I soggetti indicati nell'articolo 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, che versano le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, devono indicare l'apposito capitolo anzichè il codice tributo.

L'importo relativo all'acconto sull'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno, deve essere versato utilizzando l'apposito codice tributo.

L'importo del contributo al Servizio Sanitario Nazionale dovra' essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno 1998 e versato alla Regione territorialmente competente nei termini e con le modalita' previste per tutte le contribuzioni per le prestazioni del S.S.N. relative alle retribuzioni erogate utilizzando il modello DM/10/S.

Qualora il sostituto d'imposta, a seguito dei conguagli effettuati, non esegua, in tutto o in parte, i versamenti degli importi trattenuti alle prescritte scadenze, è soggetto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, a sanzione pecuniaria pari al trenta per cento di ogni importo non versato o versato oltre le prescritte scadenze.

Identica sanzione è applicabile nei casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio, quelli derivanti da insufficienza della retribuzione e quelli relativi ai pensionati INPS che percepiscono le pensioni in rate bimestrali anticipate.

La predetta sanzione pecuniaria è ridotta ad un ottavo se il pagamento degli importi trattenuti a seguito dei conguagli è eseguito nel termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza, a condizione che nello stesso termine venga eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta, corrispondente al 3,75 per cento degli importi versati tardivamente, e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio.

Nel caso in cui la retribuzione o rata di pensione corrisposta nel mese di giugno risulti insufficiente per il pagamento dell'IRPEF, degli acconti e del contributo al S.S.N., la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel successivo mese di luglio, come disposto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

Ove si verifichi incapienza anche nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio, si procedera' al recupero delle somme occorrenti per i pagamenti mediante trattenuta da effettuarsi sulle retribuzioni dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta. Per il differito pagamento, per incapienza della retribuzione corrisposta nel mese di giugno, si applica sulle somme trattenute nel mese di luglio, e nei mesi successivi per ulteriore incapienza, l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, trattenuto anch'esso sulla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, ma va riportato unitamente all'imposta e/o al contributo pertanto, lo spazio dei modelli riservato all'indicazione degli interessi va utilizzato dal sostituto d'imposta solo nell'ipotesi di ritardato versamento dell'imposta e/o del contributo.

Dalla retribuzione o rata di pensione del mese di novembre 1998 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto relativo all'IRPEF. Nell'ipotesi in cui tale retribuzione risulti insufficiente, l'importo residuo sara' trattenuto sulla retribuzione o rata di pensione del mese di dicembre, applicando su detto importo l'interesse dello 0,50 per cento.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha potuto trattenere l'intero importo dell'imposta, degli acconti e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dovuto dal dipendente per insufficienza delle retribuzioni o delle rate di pensione erogate nei vari periodi di paga , la parte residua e il relativo interesse dello 0,50 per cento mensile comprensivo di quello del mese di gennaio, dovranno essere versati direttamente al Concessionario della Riscossione, a cura del lavoratore dipendente o pensionato, nello stesso mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

A tal fine il sostituto d'imposta comunica, entro il mese di dicembre 1998, al lavoratore dipendente gli importi che devono essere ancora versati direttamente da quest'ultimo, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Nel caso in cui dal prospetto di liquidazione risultino somme a credito dell'assistito per IRPEF, il relativo rimborso sara' effettuato unicamente mediante una corrispondente riduzione delle ritenute d'acconto relative ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al dichiarante nel mese di giugno. Ove tale ammontare risulti insufficiente, il rimborso avverra' utilizzando l'intero importo delle ritenute operate dallo stesso sostituto sui redditi corrisposti a tutti i dipendenti nello stesso mese di giugno.

Qualora risulti insufficiente anche il predetto ammontare complessivo delle ritenute, il sostituto rimborsera' agli interessati l'importo residuo utilizzando le analoghe ritenute d'acconto operate nei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta, fino ad esaurimento dei rimborsi medesimi.

In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile sulla base di una percentuale uguale per tutti i dipendenti assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti (compresi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare; l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese e' calcolato al netto dei compensi di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 395/92.

Le somme per contributo al S.S.N. che dal prospetto di liquidazione, modello 730-3, risultano a credito sono rimborsate utilizzando gli importi dei contributi riscossi a seguito della liquidazione dei modelli 730 nell'ambito di spettanza di ciascuna Regione.

Se al termine del periodo d'imposta il sostituto non ha ancora avuto la possibilita' di rimborsare per intero l'importo dell'imposta si asterra' dal continuare ad effettuare detti rimborsi e comunichera' all'interessato utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione.

Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente computandoli, in diminuzione dell'imposta, nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata qualora l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. Nell'ipotesi in cui nella dichiarazione presentata nell'anno successivo non sia indicato il credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli Uffici in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Il debito o il credito risultante dalla liquidazione della dichiarazione Mod.730 ed esposto nel modello 730-3 anche se d'importo inferiore a lire 20.000 va, comunque, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato.

1.11 Modalita' di rettifica di eventuali errori commessi dal sostituto d'imposta nel prospetto di liquidazione.

Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3, gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per il soggetto interessato. A seguito delle predette rideterminazioni sara' elaborato un nuovo modello 730-3, sul quale

sara' riportata, nel riquadro "messaggi", la seguente dicitura: "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Qualora la rettifica effettuata riguardi anche il modello 730 base, dovra' parimenti essere rettificata la copia del modello di dichiarazione, che andra' consegnata all'assistito insieme al nuovo prospetto di liquidazione prima dell'effettuazione del conguaglio a rettifica.

Il sostituto effettuera' il conguaglio a rettifica nel successivo mese di luglio.

In tale ipotesi si applica, come disposto dall'articolo 3, comma 8, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, a carico del sostituto d'imposta, la sanzione pecuniaria del 3 per cento sulle maggiori somme dovute dal contribuente; non e' dovuto l'interesse dello 0,50 per cento a carico del contribuente. Tale interesse va, invece, applicato a partire dal mese di agosto qualora la retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi risulti insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo.

Per l'effettuazione del versamento della sanzione pecuniaria va utilizzato l'apposito codice tributo di cui al D.M. del 5 maggio 1994 pubblicato nella G. U. n.110 del 13 maggio 1994, nei termini previsti per il versamento delle somme alle quali si riferisce.

Se il conguaglio a rettifica è effettuato dal sostituto oltre il mese di luglio, non per incapienza della retribuzione, si applicano le disposizioni che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni come previsto nel caso dei conguagli tardivi.

Qualora il rapporto di lavoro abbia subito una interruzione nel periodo precedente alla predisposizione della liquidazione a rettifica, il sostituto dovrà comunicare all'assistito gli importi rettificati che dovranno essere versati o al suo erede gli importi rettificati che dovranno essere versati o rimborsati.

1.12 Casi particolari.

Nei casi in cui, prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito, intervenga la cessazione del rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che ha ricevuto la dichiarazione modello 730, lo stesso non deve effettuare tali operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo ed in acconto), risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall'interessato secondo le modalita' ed i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche; ove tali termini siano scaduti, il versamento dovra' essere effettuato unicamente presso il competente Concessionario per la riscossione, utilizzando gli appositi codici tributo.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuto prima del completamento delle operazioni di conguaglio, in presenza di conguagli protratti oltre il mese di giugno, in conseguenza di rettifica o derivanti da insufficienza della retribuzione, il sostituto deve ugualmente comunicare al lavoratore dipendente le somme ancora a debito che l'interessato dovrà autonomamente versare al Concessionario per la riscossione, unitamente all'interesse dello 0,50 per cento mensile previsto in caso di conguagli protratti oltre il mese di giugno per insufficienza della retribuzione.

Nei casi di cessazione il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare l'eventuale conguaglio a credito sempreché la presentazione della dichiarazione, anche tramite il CAAF, sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. Tale credito sara percepito dal lavoratore con le modalità normalmente utilizzate dal sostituto per corrispondere, ai propri dipendenti cessati, eventuali emolumenti residui.

Se il lavoratore dipendente è posto in aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione. viene a trovarsi in una situazione in cui, pur non essendo intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, vi è tuttavia sospensione del trattamento economico. Conseguentemente la persistenza

del rapporto di lavoro, dà diritto al lavoratore dipendente ad ottenere l'assistenza fiscale, anche se la mancanza della retribuzione impedisce al sostituto d'imposta l'effettuazione delle operazioni di conguaglio a debito.

Pertanto, allorchè il dipendente si venga a trovare in detta posizione di aspettativa, il sostituto d'imposta non interrompe l'assistenza ma si astiene dall'effettuare i conguagli a debito, le cui operazioni dovranno essere autonomamente gestite dal lavoratore dipendente con le stesse modalità disciplinate nei sopracitati casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Rimane a carico del lavoratore dipendente la gestione delle operazioni di conguaglio a debito anche nel caso in cui la posizione di aspettativa dovesse cessare prima della fine del periodo d'imposta; ciò al fine di evitare che il contribuente altrimenti incorra, per il periodo di aspettativa senza retribuzione, nel pagamento degli interessi nella misura dello 0,50 per cento mensile.

Nei casi di aspettativa con assenza di retribuzione, o analoga posizione (ad esempio rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma parziale verticale-ciclico) il sostituto d'imposta è però tenuto ad effettuare i conguagli a credito nei modi e nei tempi ordinariamente previsti.

Per tutte le situazioni sopraindicate, di cessazione del rapporto di lavoro e di aspettativa, il sostituto d'imposta dovrà rilasciare tempestivamente apposita comunicazione contenente gli importi che dovranno essere versati utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3.

Nel caso invece di decesso del lavoratore dipendente assistito, avvenuto prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio indicate nell'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, non sussiste piu' per il sostituto l'obbligo di effettuare le operazioni conseguenti alla liquidazione della dichiarazione modello 730.

Pertanto, nei casi di decesso avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione delle operazioni di conguaglio ed in presenza di un risultato a debito, ai sensi di quanto disposto nei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del Regolamento, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuare i conguagli e

comunica agli eredi che le somme dovute dal de cuius devono essere versate dagli stessi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli eredi, fruendo del più ampio termine, dovranno versare la somma rimasta a debito o, se in sede di dichiarazione era stata richiesta la rateizzazione, l'importo delle rate non ancora trattenute. Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749, gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti.

Per quanto riguarda il caso di decesso del lavoratore dipendente il cui prospetto di liquidazione evidenzia un credito, il sostituto d'imposta si astiene dall'effettuazione delle operazioni di conguaglio e comunica agli eredi gli importi risultanti a credito utilizzando le stesse voci contenute nel prospetto di liquidazione , provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione (ex modello 101 o 201).

Il predetto credito risultante dalla dichiarazione modello 730, a simiglianza di quanto si puo' verificare per i soggetti che hanno utilizzato il modello ordinario di dichiarazione, potra' essere computato nella successiva dichiarazione, che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'articolo 65, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ove in considerazione della situazione reddituale del de cuius gli eredi non siano tenuti a presentare la dichiarazione del dante causa, gli stessi, nell'ipotesi di credito sopra evidenziato, possono comunque presentare detta dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, cosi' come modificato dal decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 90, successivamente reiterato dal decreto-legge 31 marzo 1994, n. 222, e dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473.

Rimane comunque impregiudicata la possibilita' per gli eredi di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nel caso l'erede rilevasse delle incongruenze dalla dichiarazione, rispetto alla effettiva situazione reddituale del de cuius, lo stesso puo presentare il modello ordinario di dichiarazione , integrativo del modello 730 già presentato, per esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte, ovvero per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte, fruendo del più ampio termine previsto dall'articolo 65, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le stesse modalita' vanno osservate per quanto riguarda il versamento (o il rimborso) del contributo da parte dei lavoratori dipendenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o degli eredi del contribuente deceduto.

In tutti i casi particolari sopra illustrati la dichiarazione modello 730 risulta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Anche nel caso in cui il contribuente si sia rivolto ad un CAAF, il sostituto d'imposta deve comunicare all'assistito gli importi che dovranno essere versati o al suo erede gli importi che dovranno essere versati o rimborsati, ancorchè a seguito di una comunicazione modello 730-4 rettificativa, purchè la presentazione della dichiarazione mod. 730 al CAAF sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d'imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro - obbligato a svolgere la funzione di sostituto d'imposta tenendo conto dell'operato del precedente datore di lavoro - e' tenuto alla prosecuzione delle operazioni di assistenza fiscale. Tale obbligo sussiste anche per il datore di lavoro con meno di cento dipendenti, qualora il precedente rapporto di lavoro sia cessato dopo la presentazione da parte dell'assistito della dichiarazione modello 730.

Nel caso, invece, di passaggio di lavoratori dipendenti da un datore di lavoro ad un altro di cui all'articolo 23, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, il nuovo datore di lavoro tiene conto di quanto operato dal precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute

dell'IRPEF, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione e non assume in relazione a quanto sopra precisato alcun obbligo di prosecuzione dell'assistenza iniziata dall' altro soggetto.

2 Adempimenti dei Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

2.1 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale.

Il lavoratore dipendente o pensionato per ottenere l'assistenza fiscale può rivolgersi, oltre che al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, ad uno dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati hanno l'obbligo di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'articolo 78 della legge n. 413 del 1991, a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati che si trovano nella condizione di presentare il modello 730 ed individuati al punto 1.2.

Per ottenere l'assistenza fiscale dal C.A.A.F. e necessario che il lavoratore dipendente nel periodo da aprile a giugno abbia uno stesso sostituto che possa eseguire i conguagli alle scadenze previste.

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare il modello 730 ai C.A.A.F. anche se non hanno comunicato, entro il 15 gennaio 1998, al datore di lavoro o ente pensionistico di volersi avvalere dell'assistenza del C.A.A.F./dip (modello 730-6).

L'Amministrazione finanziaria ha messo a disposizione dei lavoratori dipendenti e pensionati una guida esplicativa dell'assistenza fiscale, comprendente l'indicazione delle sedi di tutti i Centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati dislocate sull'intero territorio nazionale. Sarà cura dei C.A.A.F. interessati pubblicizzare l'ubicazione delle proprie sedi mediante opportune iniziative che ne facilitino l'individuazione.

Al fine altresi' di favorire la correntezza e la trasparenza dei rapporti con gli utenti, i C.A.A.F. medesimi provvederanno ad esporre, nei locali adibiti all'assistenza, fotocopia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e ad affiggere il manifesto predisposto dal Ministero delle Finanze recante indicazioni sintetiche sulle modalità che disciplinano l'assistenza fiscale prestata dai C.A.A.F., nonchè la comunicazione del proprio orario di apertura.

Per l'assistenza fiscale prestata, spetta ai C.A.A.F. il compenso a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sostituito dall'articolo 14, comma 14, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto per i rapporti intercorrenti fra il C.A.A.F. ed i soggetti che presentano il modello 730 integralmente compilato nulla e' dovuto a carico di questi ultimi.

Nei confronti dei C.A.A.F. di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 78 della legge n. 413/91, quando svolgono le funzioni di assistenza a seguito della stipula con i sostituti d'imposta delle convenzioni di cui al comma 13-bis del citato articolo 78, trovano applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso articolo.

L'assistenza fiscale deve essere svolta secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato con D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, e successive modificazioni ed integrazioni.

Vengono qui di seguito forniti chiarimenti in ordine a particolari questioni riguardanti gli adempimenti da effettuare nelle varie fasi della procedura di assistenza prestata dai C.A.A.F., diversi da quelli che hanno già' formato oggetto di esame con riguardo all'assistenza prestata dai sostituti d'imposta cui si rinvia.

2.2 Ricezione delle apposite dichiarazioni dei redditi (mod. 730/98).

I lavoratori dipendenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi conseguiti nell'anno 1997, consegnando al

C.A.A.F./dip., l'apposita dichiarazione redatta su stampato conforme al modello 730, entro il 30 aprile 1998.

Qualora per eventi eccezionali siano previste proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per i versamenti dei relativi tributi, si rinvia a quanto illustrato nel paragrafo 1.8.

Il C.A.A.F., al momento della presentazione della dichiarazione mod. 730, deve verificare che per l'assistito sussistano i requisiti necessari per poter fruire dell'assistenza fiscale, e accertare che nella dichiarazione prodotta siano esattamente indicati gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli per imposta e relativi acconti, e per contributo al S.S.N. sulla retribuzione o sulla rata di pensione erogata nel mese di giugno 1998.

Se il sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, l'assistito non dovrà indicare i dati relativi a quest'ultimo ma dovrà, invece, compilare il modello 730 con i dati del sostituto che effettua il conguaglio.

Si precisa che nei casi di assistenza prestata mediante convenzione con un C.A.A.F., anche nelle ipotesi in cui la raccolta delle dichiarazioni viene effettuata per il tramite del sostituto, non devono essere seguite le indicazioni di carattere generale riportate nella testata del quadro C del modello 730. Infatti, in questi casi, il lavoratore dipendente deve indicare tutti gli elementi richiesti nello stesso quadro C, relativi al reddito erogato dal sostituto d'imposta che ha stipulato la convenzione.

I CAAF impresa non possono accettare dichiarazioni mod. 730 presentate autonomamente dai singoli contribuenti, ma possono operare solo in regime di convenzione come previsto dal comma 13-bis dell'articolo 78 della legge 413/91.

La dichiarazione dei redditi modello 730/98 e la corrispondente busta chiusa, siglata sui lembi di chiusura, contenente il modello 730-1 per la

scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF devono essere consegnate direttamente al C.A.A.F..

Le schede per la scelta della destinazione dell'otto per mille e del 4 per mille dell'IRPEF vanno compilate dal lavoratore dipendente o pensionato in totale autonomia e riservatezza anche nel caso di predisposizione meccanografica del modello, alla presenza dell'interessato, da parte del soggetto che presta l'assistenza.

Il CAAF, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta redatta in conformità' al modello 730-2 approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 9 gennaio 1998.

Prima di rilasciare detta ricevuta, il C.A.A.F. dovra' verificare che la dichiarazione sia stata sottoscritta dal contribuente e, nei casi di dichiarazione congiunta, anche dal coniuge dichiarante, e che sia sempre accompagnata dalla busta modello 730-1. Le dimensioni della busta possono variare da cm. 23 a cm. 25 di larghezza e da cm. 11 a cm. 16 di altezza.

Le dichiarazioni non sottoscritte e non accompagnate dalle buste modello 730-1, non possono essere accettate.

2.3 Prospetto di liquidazione della dichiarazione e relativa comunicazione al sostituto d'imposta.

Il C.A.A.F., entro il 15 maggio 1998, deve consegnare al contribuente assistito copia della dichiarazione dei redditi modello 730/98, predisposta tenendo anche conto delle eventuali rettifiche conseguenti alle operazioni di controllo formale, corredata del relativo prospetto di liquidazione dell'imposta, degli eventuali acconti, del contributo al S.S.N., nonchè del numero delle rate qualora sia stata richiesta la rateizzazione (modello 730-3).

Il modello 730-3 deve contenere, nel riquadro Messaggi, l'indicazione relativa alla scelta per la destinazione dell'8 e del 4 per mille dell'IRPEF, eventualmente effettuata dal contribuente.

Se l'assistenza fiscale viene prestata da un CAAF convenzionato con il sostituto d'imposta le eventuali scelte di cui sopra non devono essere riportate nel prospetto di liquidazione.

Il CAAF trasmetterà, quindi, in via telematica, i dati acquisiti all'Amministrazione finanziaria.

Il rispetto del predetto termine di consegna consente all'assistito il riscontro dei dati reddituali contenuti nella dichiarazione liquidata, onde permettere nei successivi trenta giorni la rettifica degli eventuali errori commessi dal CAAF, ovvero per valutare la propria posizione tributaria ai fini della presentazione di un eventuale modello ordinario di dichiarazione, integrativo della dichiarazione mod. 730 già presentata.

La sottoscrizione del prospetto di liquidazione, modello 730-3 e della corrispondente comunicazione al sostituto d'imposta del risultato contabile, modello 730-4, puo' essere effettuata anche mediante gli stessi sistemi di elaborazione automatica utilizzati per la compilazione dei relativi modelli.

I modelli 730-4 , concernenti la comunicazione, bolla di consegna e ricevuta del risultato contabile, devono essere consegnati al sostituto d'imposta ; una copia del modello 730-4 deve essere restituita, per ricevuta, alla struttura del CAAF, che ha prestato l'assistenza fiscale, indicata nel modello stesso.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purchè contengano tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora i modelli siano costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina, come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 9 gennaio 1998.

I risultati contabili, modello 730-4, relativi alle dichiarazioni presentate dai pensionati devono pervenire entro e non oltre il 5 maggio, agli

enti che erogano pensioni, e quelli relativi alle dichiarazioni presentate dai lavoratori dipendenti entro e non oltre il 15 maggio 1998 ai sostituti d'imposta.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, nei casi di consegna a un sostituto di un esiguo numero di modelli 730-4, ovvero di consegna a sostituti aventi sede in località' distanti da quella operativa del C.A.A.F., con conseguenti difficoltà' nell'esecuzione degli adempimenti previsti, possono essere utilizzati sistemi di trasmissione quali il servizio postale o la trasmissione via fax (cui dovra' seguire la consegna del documento originale), sempreché, beninteso, sia garantita, nei termini sopraindicati, la ricezione dei modelli da parte dei sostituti interessati.

La consegna delle comunicazioni dei risultati contabili modello 730-4 deve avvenire mediante supporti magnetici nei riguardi dell'INPS, del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e delle altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.P.R. n. 395 del 1992.

Qualora le suddette Amministrazioni non siano in condizione di utilizzare supporti magnetici possono richiedere, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine entro il quale i C.A.A.F. devono consegnare le comunicazioni, che queste ultime vengano inviate mediante supporto cartaceo.

I sostituti di imposta, diversi da quelli sopra menzionati, a seguito di specifici accordi con i C.A.A.F., possono ottenere da questi ultimi la consegna delle comunicazioni mediante supporti magnetici.

I supporti magnetici contenenti i dati relativi alle comunicazioni modello 730-4 devono essere predisposti in conformità' delle specifiche tecniche contenute nell'apposito allegato B al Decreto Ministeriale del 9 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17.1.1998.

Qualora le comunicazioni siano pervenute oltre i suddetti termini ai sostituti d'imposta o agli enti pensionistici e in relazione al ritardo questi non siano stati in grado di operare i relativi conguagli sulle retribuzioni o rate di

pensione corrisposte nel mese di giugno, i conguagli stessi vanno effettuati nel primo periodo di paga utile successivo a quello di ricezione della comunicazione del risultato contabile, purché' compreso nel periodo d'imposta in cui e' stata prestata l'assistenza.

Parimenti, anche i conguagli a rettifica dovuti ad errori commessi dal CAAF e non effettuati sulla retribuzione dell'assistito nel mese di luglio possono essere effettuati oltre tale data, ma entro il periodo d'imposta, trattandosi in sostanza di conguagli assimilabili a quelli conseguenti a comunicazioni tardive.

Detti conguagli devono comunque essere stati oggetto di rettifica e di conseguente comunicazione all'assistito entro i termini fissati dalla normativa vigente e devono quindi essere stati variati, dal soggetto che presta l'assistenza, per l'invio telematico delle dichiarazioni modello 730 all'Amministrazione finanziaria

In tutti i casi di conguagli effettuati dopo il mese di giugno, esclusi quelli conseguenti a rettifica operati entro il mese di luglio, quelli derivanti da insufficienza della retribuzione e quelli dei pensionati INPS che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate, si applicano le disposizioni specifiche che disciplinano il tardivo versamento dei tributi e le relative sanzioni.

I sostituti d'imposta dovranno evidenziare nella dichiarazione modello 770 i nominativi nei confronti dei quali e' stato operato il recupero d'imposta a seguito di tardiva effettuazione di conguaglio

2.4 Modalita' di rettifica degli errori commessi dal C.A.A.F. nel prospetto di liquidazione.

Qualora vengano riscontrati errori nei dati indicati nel prospetto di liquidazione modello 730-3 gli stessi devono essere corretti rideterminando gli importi a debito o a credito per l'assistito. Conseguentemente sarà elaborato un nuovo modello 730-3 sul quale sarà annotata, nel riquadro

"messaggi", la dicitura "il presente modello sostituisce quello precedentemente elaborato". Ove la rettifica effettuata riguardi il modello 730/98, dovra' essere rettificata anche la copia del modello di dichiarazione che andrà consegnata all'assistito.

Il predetto modello rettificato dovra' essere consegnato entro il 15 giugno 1998, al lavoratore dipendente o pensionato, insieme all'eventuale copia della dichiarazione rettificata.

Dovra' essere altresi' compilato un nuovo modello 730-4 sul quale verra' apposta la dicitura "rettifica", che dovra' pervenire entro il 1° giugno 1998 risultando festivo il previsto termine del 31 maggio, agli enti pensionistici ed entro il 15 giugno 1998 agli altri sostituti d'imposta.

Il sostituto d'imposta nell'effettuazione del conguaglio a rettifica tratterrà, a carico del contribuente, che potrà rivalersi sul CAAF, la sanzione pecuniaria del 3 per cento sugli eventuali maggiori importi dovuti. Tale importo sarà versato con le modalità previste per le somme cui afferisce; non si applica l'interesse dello 0,50 per cento.

Tale interesse va invece applicato, a partire dal mese di agosto, qualora si verifichi incapienza nella retribuzione corrisposta nel mese di luglio e nei mesi successivi.

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate

ROMANO

98A3066

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di dieci richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 6 marzo 1998, n. 40, recante "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, quarto comma "Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica";

art. 5, prima comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o", quinto comma, limitatamente alle parole ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 7, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili", ottavo comma, limitatamente alle parole "e la carta di soggiorno di cui all'articolo 7";

art. 6, quarto comma, limitatamente alle parole "quando vi siano fondate ragioni";

art. 7;

art. 11, secondo comma, lettera *b)*, limitatamente alle parole "da più di sessanta giorni", quarto comma, lettera *b)*, limitatamente alle parole ", e il prefetto rilevi, sulla base di circostanze obiettive, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quinto comma, limitatamente alle parole "e il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", sesto comma, limitatamente alle parole ", qualora il prefetto rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento", quindicesimo comma;

art. 12, quinto comma, limitatamente alle parole "non appena è possibile";

art. 17, secondo comma, lettera *b)*, "degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 7" e lettera *c)* "degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana";

art. 18;

art. 20, settimo comma, limitatamente alle parole "e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale per un periodo non inferiore ad un anno";

art. 21, primo comma, limitatamente alle parole "o straniero regolarmente soggiornante";

art. 26, primo comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno o";

art. 27, primo comma, lettera *d)* "parenti entro il terzo grado, a carico, inabili al lavoro secondo la legislazione italiana", quarto comma, ottavo comma "trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione";

art. 28, primo comma, limitatamente alle parole "Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno", quarto comma, quinto comma, limitatamente alle parole "che non possa ottenere la carta di soggiorno", sesto comma, limitatamente alle parole "Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa";

art. 29, primo comma, limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno" e limitatamente alle parole "o nella carta di soggiorno", secondo comma, limitatamente alle parole ", ovvero una carta di soggiorno";

art. 33, quinto comma "L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano";

art. 37, quinto comma, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno, ovvero";

art. 38, quinto comma "Le regioni concedono contributi a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati, per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni, da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio all'ospitabilità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla legge regionale", sesto comma, limitatamente alle parole "stranieri titolari di carta di soggiorno e gli";

art. 39, primo comma, limitatamente alle parole "della carta di soggiorno o" e limitatamente alle parole "nella loro carta di soggiorno o";

art. 40, primo comma, lettera *d)*, limitatamente alle parole "di carta di soggiorno";

art. 41;

art. 42;

art. 43, terzo comma "Con effetto dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è destinato al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. A tal fine le predette somme sono versate dell'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000";

art. 44?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il D.Lgs., C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804 (Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale), e successive modificazioni?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311 (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante: "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la figura del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 23, e all'articolo 25, comma 1 (I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del venti per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto di imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera *b)* e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere *a)* e *c)* del terzo comma dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta è elevata al trenta per cento per le indennità di cui alle lettere *f)* e *g)* dell'articolo 12 del Decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese)"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato il 1° comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1979, n. 97: "Nomina a magistrato di tribunale. La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che vengano abrogati gli articoli del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

— 241, limitatamente al comma secondo: "Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o un altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità";

— 271: "Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongano di svolgere o che svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente."?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati:

— l'articolo 63, comma 2 ("I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM."); comma 3, limitatamente alle parole: "di cui al comma precedente", alle parole: "per l'assistenza di malattia," e alle parole: ", valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma", della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

— l'articolo 9, comma 1, primo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi" e alle parole: "aggiuntive rispetto a quelle" e, secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 2, limitatamente alla parola: "integrativo"; comma 3, limitatamente alla parola: "integrativi"; comma 4, limitatamente alla parola: "integrativi", del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che siano abrogati l'art. 190, comma 2 ("Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio

giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione."), l'art. 192, comma 6, limitatamente alle parole ", salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura", l'art. 191, e l'art. 198, limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato.", del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 aprile 1998 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che vengano abrogati gli articoli del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398:

— 283 "Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni";

— 292 "Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni. Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Lega Nord per l'indipendenza della Padania, via Bellerio n. 41, 20161 Milano.

98A3210

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del vice consolato d'Italia di prima categoria in Sfax (Tunisia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato d'Italia di prima categoria in Sfax (Tunisia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1997

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A3069

Soppressione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Rotterdam (Paesi Bassi)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale d'Italia di prima categoria in Rotterdam (Paesi Bassi) è soppresso a decorrere dal 1° marzo 1998.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A3070

Soppressione dell'Agenzia consolare d'Italia di prima categoria in Namur (Belgio)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare d'Italia di prima categoria in Namur (Belgio) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1998

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PENNACCHI

98A3071

Rilascio di exequatur

In data 26 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Alicia Chacin Lander console generale della Repubblica del Venezuela a Milano.

98A3068

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.25789.XV.J(1371) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto multicolore calibro 100», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25779.XV.J(1383) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto multicolore calibro 75», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25787.XV.J(1375) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Patriot 4000», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25790.XV.J(1372) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto multicolore calibro 85», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25786.XV.J(1376) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Patriot 5000», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.26494.XV.J(1359) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Maffeis colpo tonante 50», che la ditta Maffeis Annunciata intende produrre nella propria fabbrica in Dalmine (Bergamo) - frazione Brembo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25785.XV.J(1377) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Cuore rosso», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25781.XV.J(1381) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto multicolore calibro 130», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25780.XV.J(1382) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto multicolore calibro 210», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27242.XV.J(1496) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bombetta bianca salernitana 1», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno - località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27245.XV.J(1493) del 13 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Mitraglia salernitana», che la ditta Curci Amodio intende produrre nella propria fabbrica in Salerno - località Chiucchiano Pellezzano, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20464.XV.J(1432) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «11 Conic funtainsilver (d.f.: art. 530/M Sala F. super cono gr. 500 argento), che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Fireworks Factory - Guandong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17825.XV.J(1278) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Art. 52409 Sala F. razzo bicolore», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20463.XV.J(1431) del 10 marzo 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «11» Conic funtain-golden (d.f.: art. 530/M sala F. super cono gr. 500), che la ditta Sala Fireworks S.r.l. intende importare dalla ditta Lung Hing Fireworks Factory - Guandong (Repubblica popolare cinese), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A3072

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 15 aprile 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1784,07
ECU	1960,69
Marco tedesco	988,84
Franco francese	294,97
Lira sterlina	3002,05
Fiorino olandese	878,07
Franco belga	47,920
Peseta spagnola	11,645
Corona danese	259,31
Lira irlandese	2494,49
Dracma greca	5,691
Escudo portoghese	9,651
Dollaro canadese	1246,12
Yen giapponese	13,744
Franco svizzero	1192,96
Scellino austriaco	140,56
Corona norvegese	237,16
Corona svedese	228,95
Marco finlandese	325,65
Dollaro australiano	1158,04

98A3211

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione alla produzione dell'officina farmaceutica «Manetti & Roberts S.p.a.», in Calenzano

Con il decreto n. 805/S.O.197/D15 del 6 aprile 1998 è stata sospesa, a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'autorizzazione alla produzione di specialità medicinali presso l'officina farmaceutica sottoindicata:

MANETTI & ROBERTS S.p.a., sita in Calenzano (Firenze), via Baldanzese, 177, con sede legale in via Pellicceria, 8, Firenze.

98A3073

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decorrenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di azienda rilasciata alla società Assoconsult, in Roma.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1998 l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 19 aprile 1973, successivamente modificato con decreto interministeriale 9 marzo 1977, con decreto interministeriale 7 giugno 1982 e con decreto interministeriale 23 marzo 1994, con cui la società «Assoconsult - Società a responsabilità limitata», con sede legale in Roma, iscritta al registro imprese presso la camera di commercio di Roma, al n. 413/1971 (RM091-1971-413) codice fiscale 01339580589, è dichiarata decaduta a seguito della modifica dell'oggetto sociale.

98A3067

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di agraria:

un posto per il settore scientifico-disciplinare: G01X (economia ed estimo rurale).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La predetta istanza dovrà essere corredata — per i soli decenti di altro Ateneo — da un certificato di servizio attestante:

la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe di stipendio successiva;

l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge n. 341/1990.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 i trasferimenti dei professori chiamati, restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

98A3141

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 8 0 9 8 *

L. 1.500